SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 301**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 dicembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1989.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1989.

Approvazione del regolamento in materia di indennità spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea del CNEL in data 4 ottobre 1989, con la quale è stato approvato, a norma dell'art. 20 della citata legge n. 936 del 1986, il regolamento per la disciplina delle indennità spettanti al presidente, ai vice presidenti ed ai consiglieri del CNEL, di cui all'art. 9 della medesima legge n. 936;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato l'unito regolamento, vistato dal proponente, deliberato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 4 ottobre 1989, concernente le indennità spettanti al presidente, ai vicepresidenti ed ai consiglieri del predetto Consiglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1989
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 120

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE INDENNITÀ SPETTANTI AL PRESIDENTE, AI VICE PRESIDENTI ED AI CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO.

Art. 1.

1. L'indennità di carica per il presidente del CNEL di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è commisurata al trattamento economico complessivo spettante al presidente di uno degli altri organi ausiliari previsti dall'art. 100 della Costituzione.

2. Ai vice presidenti spetta una indennità mensile forfettaria di L. 4.000.000.

3. Ai consiglieri spetta una indennità mensile forfettaria di L. 2.500.000.

4. Ai presidenti delle commissioni permanenti spetta una indennità mensile forfettaria di L. 3.000.000.

Art. 2.

1. Ai consiglieri residenti fuori Roma spetta il rimborso di tutte le spese di viaggio, anche con mezzo aereo o automobilistico, nonché delle spese di soggiorno nella misura forfettaria di L. 120.000 per ogni giornata o frazione di giornata superiore alle otto ore di permanenza fuori della loro residenza.

2. La documentazione delle spese di viaggio deve avere data corrispondente alla riunione per la quale i consiglieri sono convocati.

3. Per quanto riguarda l'utilizzo del mezzo automobilistico, che viene fatto dal consigliere senza responsabilità da parte del CNEL, il rimborso spese, oltre ai pedaggi autostradali, viene effettuato con l'indennità automobilistica prevista dall'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e successive modificazioni.

4. Limitatamente al territorio nazionale, ai consiglieri che per ragioni di lavoro e per altri motivi si trovano, in occasione della riunione degli organi consiliari, in località diversa dalla loro abituale residenza compete il rimborso delle spese di viaggio dalla località di provenienza.

Art. 3.

1. Ai consiglieri che si recano in missione nel territorio nazionale per conto del Consiglio spetta per ogni giornata o frazione di giornata superiore alle otto ore, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità forfettaria giornaliera di L. 120.000.

2. Per i consiglieri che si recano in missione all'estero, oltre al rimborso delle spese di viaggio, spetta una indennità forfettaria giornaliera di L. 240.000.

3. Lo stesso trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, in sostituzione di ogni altra indennità, è attribuito ai componenti di delegazioni ufficiali nominate dal presidente del CNEL.

4. Il medesimo trattamento previsto dai commi 1 e 2 spetta al presidente ed ai vice presidenti.

5. Ad esperti formalmente invitati a partecipare alle sedute degli organi consiliari spetta una indennità di presenza giornaliera di L. 80.000. Qualora essi siano residenti fuori Roma si applica il trattamento previsto per i consiglieri.

Art. 4.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 sul trattamento economico di residenza fuori Roma e su quello di missione in Italia ed all'estero, ai consiglieri ed alle persone agli stessi fini equiparate è altresì riconosciuta la facoltà di richiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo.

2. In tal caso il rimborso delle spese di soggiorno è ridotto di un terzo.

Art. 5.

1. Le norme del presente regolamento hanno vigore dal 1° luglio 1989.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

La legge n. 936/1986 reca: «Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro». Il testo degli articoli 9 e 20 della citata legge è il seguente:

«Art. 9 *(Indennità diaria di presenza e rimborso delle spese dei membri del CNEL)*. — 1. Il regolamento di cui all'art. 20 disciplina le indennità, le diarie di presenza e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri».

«Art. 20 *(Regolamento)*. — 1. L'attività del CNEL è disciplinata con regolamento approvato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza è richiesta per ogni modifica da apportare al regolamento.

2. Limitatamente alle materie contemplate dagli articoli 9, 13 e dal comma 2 dell'art. 21 della presente legge, i relativi regolamenti, adottati con le modalità di cui al precedente comma 1, sono approvati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Nota all'art. 1 del regolamento:

Per il testo dell'art. 9 della legge n. 936/1986 si veda precedente nota alle premesse.

Note all'art. 2 del regolamento:

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 417/1978 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) è il seguente:

«Art. 8. — La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Il dipendente statale trasferito di autorità per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti o previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro.

L'indennità prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge, è elevata a L. 150 a chilometro.

Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di trasferta».

— Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 513/1978 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato) è il seguente:

«Art. 5. — La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Al dipendente è rimborsata, inoltre, l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea e quella per percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro.

L'indennità prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro.

Le indennità di cui al quarto e quinto comma del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'aumento apportato all'indennità di trasferta».

89A5918

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 23 dicembre 1989.

Autorizzazione alla riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Mandatoriccio nella Banca popolare di Crotone.

IL MINISTRO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza congiunta del 10 novembre 1989 con la quale la Banca popolare di Crotone, società cooperativa a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), e la Cassa rurale ed artigiana di Mandatoriccio, società cooperativa a r.l., con sede in Mandatoriccio (Cosenza), hanno chiesto la riduzione del termine, previsto dall'art. 2503 del codice civile, per l'attuazione della fusione per incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Mandatoriccio nella Banca popolare di Crotone;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Visti i nulla osta della Banca d'Italia in data 15 e 19 giugno 1989;

Considerato che la detta fusione risponde a necessità di interesse pubblico;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Si autorizza l'abbreviazione del termine stabilito dall'art. 2503 del codice civile da tre mesi a quindici giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per l'attuazione della fusione per incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Mandatoriccio nella Banca popolare di Crotone.

Roma, addì 23 dicembre 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A5919

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 ottobre 1989.

Elevazione della dogana di terza categoria di «Orio al Serio», dipendente dalla circoscrizione doganale di Bergamo, a dogana secondaria di prima categoria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica e l'allegata tabella con la quale sono stati stabiliti i punti della linea doganale da attraversare nonché le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1987 con il quale è stata istituita la dogana principale di terza categoria di Orio al Serio, dipendente dalla circoscrizione doganale di Milano II, abilitata a compiere le operazioni di cui alla nota 2 della tabella *C* allegata al richiamato decreto ministeriale 18 dicembre 1972;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1989, concernente la riorganizzazione del servizio doganale aeroportuale, in conseguenza del quale la menzionata dogana principale di terza categoria di Orio al Serio è stata posta alle dipendenze della circoscrizione doganale di Bergamo;

Ritenuta la necessità di adeguare alle esigenze economiche locali nonché alle correnti di traffico commerciale l'attività della predetta dogana di Orio al Serio;

Considerato che, a tal fine, si rende necessario elevare la competenza per materia della più volte citata dogana di Orio al Serio;

Decreta:

Art. 1.

La dogana di terza categoria di Orio al Serio, dipendente dalla circoscrizione doganale di Bergamo, è elevata a dogana di prima categoria.

Ai fini amministrativo-contabili la suddetta dogana principale è trasformata in dogana secondaria.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 1990.

Roma, addì 19 ottobre 1989

Il Ministro; FORMICA

89A5908

DECRETO 13 dicembre 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gela.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Gela è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione e derattizzazione dei locali dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gela è accertato per i giorni 2, 3 e 4 novembre 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A5891

DECRETO 18 dicembre 1989.

Modificazione al decreto ministeriale 13 dicembre 1979 concernente disciplina dei versamenti e delle dichiarazioni delle società controllate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 73, ultimo comma, del citato decreto n. 633 il quale prevede che il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente o società controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 1979, modificato dal decreto 21 ottobre 1988, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti e alle dichiarazioni delle società controllate;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, con il quale è stato anticipato al giorno 22 di ciascun mese il termine, previsto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto;

Considerato che in dipendenza dell'anticipazione del termine per le liquidazioni e i versamenti mensili prevista dal citato decreto-legge n. 173 occorre modificare il termine di presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 3, primo comma, del decreto ministeriale 13 dicembre 1979;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma del decreto ministeriale 13 dicembre 1979 è sostituito dal seguente:

«L'ente o società controllante, entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa al mese di gennaio, previsto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, deve dichiarare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in relazione al proprio domicilio fiscale e a quelli competenti per la società controllata che intende avvalersi della facoltà prevista dal presente decreto».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A5920

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 12 dicembre 1989.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Campania per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988);

Visto in particolare l'art. 17, comma 38, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonché per le relative opere di adduzione;

Considerato che, ai sensi della medesima disposizione, per le finalità di cui sopra, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutati in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato;

Considerato, altresì, che a norma dello stesso art. 17, comma 38, una quota non inferiore al 50% dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali;

Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che per gli interventi di cui sopra i relativi progetti siano presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresì, che detti criteri, in particolare, prevedono la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso;

Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 14 giugno 1988 con la quale sono stati stabiliti i requisiti di ammissibilità dei progetti nonché gli obiettivi prioritari in base ai quali formulare l'ordine di priorità delle opere da realizzare contestualmente alla presentazione dei relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici, nonché le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali;

Vista la circolare ministeriale 28 giugno 1988, n. 279, con la quale, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione CIPE soprarichiamata, sono state fornite alle regioni e alle province autonome istruzioni circa le modalità di presentazione degli elaborati progettuali e diramata la scheda-tipo da trasmettere, debitamente compilata, a corredo di ogni singolo progetto;

Vista la nota n. 2637 del 28 settembre 1988 con la quale l'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania ha trasmesso i progetti di acquedotti elencandoli in ordine di priorità, comunicando che era in corso di adozione da parte della giunta regionale il relativo atto deliberativo;

Vista la nota 13 ottobre 1989, n. 1894, con la quale l'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania ha trasmesso copia della deliberazione della giunta n. 4686 adottata nella seduta del 3 ottobre 1989, contenente i progetti da finanziare elencati in ordine di priorità, e le schede tecniche relative agli stralci funzionali degli interventi da finanziare;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sui singoli progetti, ai fini della verifica della loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità nonché del rispetto degli obiettivi prioritari fissati dalla deliberazione CIPE datata 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», è autorizzata la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Campania di mutui finalizzati alla esecuzione degli interventi sottoindicati:

Denominazione dell'intervento	Importo da finanziare (Lire × 1000)
1) Consorzio acquedotto per la penisola sorrentina: progetto per la riduzione delle perdite d'acqua (1° lotto funzionale)	3.238.700
2) Comune di S. Maria La Carità: lavori di collegamento tra nuova rete e quella esistente ed interventi per la riduzione delle perdite idriche (stralcio funzionale)	1.795.300
3) Comune di Castellammare di Stabia - A.S.A.M.: progetto per la riduzione delle perdite d'acqua ed aumento delle qualità e flessibilità del servizio idrico (stralcio funzionale)	3.356.100
4) Acquedotto vesuviano Ercolano: progetto esecutivo di razionalizzazione e controllo del sistema di adduzione (stralcio funzionale)	20.246.500
5) Comune di Pontelatone (Caserta): progetto per la costruzione della rete idrica urbana ed ampliamento	1.000.800
6) Comune di Pollica: adeguamento e potenziamento dell'acquedotto comunale	963.000
7) Comune di Foglianise (Benevento): lavori di completamento e potenziamento della rete idrica comunale	1.080.000
8) Comune di Bucciano: progetto per l'ampliamento della rete idrica nelle zone di espansione e rurali	1.160.000
9) Comune di Vitulano: ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento dell'acquedotto interno	1.454.400

Roma, addì 12 dicembre 1989

Il Ministro: PRANDINI

89A5907

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 novembre 1989.

Impegno, per il 1989, della somma complessiva di L. 81.000.000.000 a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle regioni interessate per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge di bilancio n. 542/1988, per l'esercizio 1989;

Vista la legge d'assestamento al bilancio dello Stato per l'anno 1989;

Viste le due delibere CIPE, datate entrambe 13 ottobre 1989, con le quali, fra l'altro, vengono assegnate — a valere sulla competenza 1989 del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale — le somme complessive rispettivamente di lire 57 miliardi agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, lire 19 miliardi a favore delle regioni per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali per interventi ordinari e lire 5 miliardi a favore delle regioni Lombardia e Veneto per gli istituti zooprofilattici sperimentali di Brescia e Padova per adeguamento strutture e acquisto apparecchiature per laboratori chimici;

Visto il secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 382, 19 settembre 1987, il quale stabilisce che le somme deliberate dal CIPE, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 833/1978, siano trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 57.000.000.000 viene impegnata, per il 1989, sul Fondo sanitario nazionale — parte di conto capitale — a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici come di seguito indicato:

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	Importi (in lire)
Besta (Milano)	2.331.420.000
Maggiore (Milano)	7.505.691.000
S. Matteo (Pavia)	7.676.194.000
Tumori (Milano)	6.694.270.000
Burlo G. (Trieste)	2.237.586.000
Gaslini (Genova)	4.082.730.000
Tumori (Genova)	4.060.456.000
Rizzoli (Bologna)	6.202.622.000
I.N.R.C.A. (Ancona)	4.987.155.000
IFO (Roma)	4.398.238.000
Pascale (Napoli)	4.423.995.000
De Bellis (Bari)	1.427.966.000
Oncologico (Bari)	971.677.000
Totale	57.000.000.000

Art. 2.

La somma complessiva di L. 19.000.000.000 è impegnata, a valere sul Fondo sanitario nazionale 1989, parte di conto capitale, a favore di talune regioni per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali — per interventi ordinari — di seguito indicati:

Regione	I.Z.S.	Importi (in lire)
Piemonte	I.Z.S. Torino	3.425.000.000
Lombardia	I.Z.S. Brescia	856.000.000
Veneto	I.Z.S. Padova	749.000.000
Umbria	I.Z.S. Perugia	2.355.000.000
Lazio	I.Z.S. Roma	1.820.000.000
Abruzzo	I.Z.S. Teramo	1.606.000.000
Campania	I.Z.S. Portici	1.713.000.000
Puglia	I.Z.S. Foggia	1.017.000.000
Sicilia	I.Z.S. Palermo	2.783.000.000
Sardegna	I.Z.S. Sassari	2.676.000.000
	Totale	19.000.000.000

Art. 3.

La somma complessiva di L. 5.000.000.000 è impegnata — a valere sul Fondo sanitario nazionale 1989, parte di conto capitale — a favore delle regioni Lombardia (L. 4.500.000.000) e Veneto (L. 500.000.000) per gli istituti zooprofilattici sperimentali, rispettivamente, di Brescia e Padova, per le finalità adeguamento strutture e acquisto apparecchiature per laboratori chimici

Art. 4.

È autorizzato il versamento dell'importo a ciascuno dei soggetti assegnato indicati agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto.

Art. 5.

L'onere complessivo di L. 81.000.000.000 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 230

89A5893

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 7 dicembre 1989.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 24 maggio 1985 istitutivo dell'albo nazionale dei fornitori di beni e servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1985, istitutivo dell'albo nazionale dei fornitori di beni e servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con annessa tabella merceologica;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1987, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale istitutivo dell'albo dei fornitori;

Riconosciuta la necessità di attuare una più rigorosa selezione delle ditte di pulizia di 5ª classe incluse nell'albo nazionale;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dall'on.le consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 1778 del 18 luglio 1989;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 6, lettera *F*), punto 12, del decreto ministeriale 24 maggio 1985 è modificato come segue:

Altri documenti da presentare da parte di ditte di pulizia.

Attestazione dell'INPS o copia autenticata del mod. DM 10 M, da cui risulti il numero dei dipendenti regolarmente assicurati dalla ditta. Per l'iscrizione alla 2ª, 3ª e 4ª classe è richiesto un numero minimo di dipendenti assicurati rispettivamente di 12, 25 e 50. Per l'iscrizione alla 1ª classe, la presentazione della documentazione di cui sopra è facoltativa.

Per l'iscrizione alla 5ª classe dell'Albo nazionale:

a) certificato generale del casellario giudiziale del/dei titolari o del/dei legali rappresentanti della ditta;

b) certificato dei carichi pendenti del/dei titolari o del/dei legali rappresentanti della ditta, rilasciato dalla pretura e dalla procura della Repubblica competenti per territorio;

c) dichiarazione dell'ammontare complessivo del fatturato dell'ultimo biennio, corredata delle copie autenticate in bollo delle dichiarazioni annuali IVA, limitatamente al servizio di cui trattasi;

d) copie autenticate in bollo dei modelli DM 10 M pagati nei due anni solari precedenti per un numero di dipendenti non inferiore mediamente a 150;

e) elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario, corredato di almeno tre dichiarazioni di referenza rilasciate dagli utilizzatori, siano essi enti pubblici o privati.

Art. 2.

L'art. 10 — durata dell'iscrizione — è modificato come segue:

La durata dell'iscrizione ha la validità di cinque anni a decorrere dalla data di ricevimento, da parte delle ditte, della relativa comunicazione. Allo scadere del quinto anno, le ditte, per mantenere l'iscrizione, dovranno richiederne il rinnovo, ripresentando la documentazione aggiornata.

Per le ditte di pulizia di 5ª classe, il rinnovo dell'iscrizione deve, invece, essere richiesto ogni anno. A tale scopo, entro la prima decade del mese di febbraio di ciascun anno, le medesime, per mantenere l'iscrizione, dovranno presentare:

la documentazione aggiornata prevista dall'art. 6, lettera *F)*, punto 12, lettere *a)* e *b)*;

una dichiarazione resa con le forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dell'ammontare complessivo del fatturato dell'anno precedente. A comprova di quanto dichiarato, le ditte dovranno presentare copia conforme in bollo della dichiarazione finale IVA relativa all'anno trascorso, entro venti giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione della stessa;

la documentazione di cui all'art. 6, lettera *F)*, punto 12, lettera *d)*, limitatamente all'anno trascorso.

In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, le ditte verranno sospese dall'albo, senza bisogno di alcun provvedimento formale.

Le ditte che non abbiano piu i requisiti richiesti per l'iscrizione alla 5ª classe, potranno chiedere l'iscrizione ad una delle classi inferiori, presentando soltanto l'attestazione dell'INPS o copia conforme del mod. DM 10 M, relativo all'ultimo periodo contributivo.

L'obbligo del rinnovo dell'iscrizione vale anche per le ditte che abbiano stipulato un contratto di durata superiore alla data di scadenza dell'iscrizione stessa.

Art. 3.

L'art. 11 — sospensione dell'iscrizione — è integrato come segue:

h) inosservanza, da parte delle ditte di pulizia di 5ª classe, dell'obbligo riguardante la presentazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti tecnici, economici e morali, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del punto 12, lettera *F)* dell'art. 6. In tal caso, per la sospensione dell'iscrizione non sarà necessario alcun provvedimento formale. Le ditte verranno reinserite nell'Albo entro quindici giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1989

Il Ministro: MAMMÌ

89A5905

DECRETO 20 dicembre 1989.

Determinazione del coefficiente di conversione del diritto speciale di prelievo in lire italiane ai fini della tariffazione dei servizi postali e di bancoposta internazionali.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 8 della convenzione postale universale - Hamburg 27 luglio 1984, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198;

Visto l'art. 104 del relativo regolamento di esecuzione che prevede il criterio per la determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato;

Vista la legge 23 marzo 1947, n. 132, con la quale l'Italia ha dato la propria adesione agli accordi per la costituzione del Fondo monetario internazionale;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1988 concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione dei servizi internazionali postali e di bancoposta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 19 dicembre 1988;

Attesa la necessità di adeguare il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo (DTS) ai fini della percezione sull'utenza per il traffico in uscita dall'Italia degli importi globali di tariffazione espressi in DTS (taxes de perception);

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo da applicare ai fini della percezione sull'utenza degli importi totali di tariffazione (taxes de perception) stabiliti in diritti speciali di prelievo per i servizi internazionali postali e di bancoposta è fissato nella seguente misura: un diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del F.M.I.) = lire italiane 1.772,23 (millesettecentosettantadue e ventitre centesimi).

2. A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 1° dicembre 1988, citato nelle premesse.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1989
Registro n. 53 Poste, foglio n. 20

89A5757

DECRETO 21 dicembre 1989.

Revisione delle tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto l'art. 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che stabilisce che sulle proposte di incremento tariffario deliberate dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, deve pronunciarsi con parere vincolante il Comitato interministeriale prezzi;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1987, n. 333, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1987, concernente l'istituzione del servizio pubblico di posta elettronica;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1987, con il quale sono state revisionate le tariffe per il servizio radiomobile marittimo internazionale e nazionale via satellite;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1988, con il quale sono state modificate le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1988, n. 269, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 luglio 1988, concernente l'autorizzazione al normale esercizio del servizio pubblico di posta elettronica;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 23 luglio 1988, concernente la determinazione dei canoni e delle tariffe per il servizio pubblico di posta elettronica;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1988, concernente l'istituzione di una nuova voce nelle tariffe postali relativa alla microfilmatura dei titoli di conto corrente postale per conto terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 1989;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70, del 24 marzo 1989, con il quale sono state determinate le tariffe per il servizio radiotelefonico marittimo nazionale ed internazionale in automatico;

Visto il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1989, n. 256, che all'art. 34 prevede la corresponsione di un diritto fisso per il pagamento in dislocazione dei vaglia ordinari e telegrafici interni presso un ufficio diverso da quello di prima localizzazione;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223, del 23 settembre 1989, con il quale sono state modificate le tariffe delle stampe e delle stampe periodiche all'interno della Repubblica;

Sentito il Comitato interministeriale prezzi;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe postali e di bancoposta, le tariffe telegrafiche, le tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale, le tariffe per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex e teletex) e le tariffe per i servizi speciali ed accessori nel settore delle telecomunicazioni nell'interno della Repubblica sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle 1, 2, 3, 4 e 5, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; i limiti di peso, di dimensione e di valore, le indennità per la perdita, la manomissione o l'avaria di corrispondenze e di pacchi nonché le caratteristiche degli invii normalizzati sono fissati nelle annesse tabelle 6, 7 e 8, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Dalla stessa data sono abrogati i decreti ministeriali 13 febbraio 1988, 9 giugno 1988 e 16 novembre 1988, citati nelle premesse.

Roma, addì 21 dicembre 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1989
Registro n. 53 Poste, foglio n. 22

TABELLA 1

TARIFFE POSTALI

1. — CORRISPONDENZE

1.1. Lettere (1):

fino a 20 g invii normalizzati (2)	L.	700
da oltre 20 g fino a 50 g	»	1.500
da oltre 50 g fino a 100 g	»	1.900
da oltre 100 g fino a 250 g	»	3.600
da oltre 250 g fino a 500 g	»	6.200
da oltre 500 g fino a 1 kg	»	11.000
da oltre 1 kg fino a 2 kg	»	19.000
da oltre 2 kg fino a 10 kg	»	25.000
da oltre 10 kg fino a 20 kg	»	50.000

1.2. Biglietti postali (1) . . . . L. 650

1.3. Fatture commerciali: invii normalizzati (3):

per città	L.	450
per fuori città	»	650

1.4. Carte manoscritte:

fino a 100 g	L.	1.700
da oltre 100 g fino a 250 g	»	3.400
da oltre 250 g fino a 500 g	»	6.000
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	10.000
da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	17.000

1.5. Cartoline di Stato e dell'industria privata (1) (2). L. 650

1.6. Avvisi di ricevimento e di pagamento . . . . L. 700

1.7. Cartoline illustrate - Biglietti di visita - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa - Stampe augurali: invii normalizzati (5). . . . . . . L. 600

1.8. Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce 1.10:

fino a 20 g invii normalizzati (6)	L.	450
da oltre 20 g fino a 50 g	»	650
da oltre 50 g fino a 100 g	»	1.000
da oltre 100 g fino a 250 g	»	1.500
da oltre 250 g fino a 500 g	»	2.500
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	4.000
da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	6.000

1.8.1 Cedole di commissioni librarie . . . . L. 450

1.9. Pieghi di libri:

fino a 500 g	L.	1.200
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	1.600
da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	2.000
da oltre 2000 g fino a 5000 g	»	6.500

1.10. Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1.000 esemplari:

gruppo 1°: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate, nonché giornali di cui all'art. 10, primo comma,

(1) Alle lettere ed ai biglietti postali diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate si applica la metà della tariffa ordinaria.
(2) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.
(3) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle carte manoscritte.
(4) Alle cartoline con corrispondenza epistolare dirette a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate si applica la metà della tariffa ordinaria.
(5) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle lettere del secondo scaglione di peso.
(6) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

lettera *c)* della legge 25 febbraio 1987, n. 67, riconosciuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a seguito di parere della commissione tecnica consultiva per l'editoria:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . L. 12
per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 6

Gli invii relativi ai propri programmi di abbonamento sono soggetti allo stesso trattamento tariffario del quotidiano.

gruppo 2°:

A) giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nel gruppo precedente, escano almeno una volta ogni sette giorni:

per ogni esemplare non eccedente i 200 g . . » 70
per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 18

invii relativi ai propri programmi di abbonamento:
per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . » 35
per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 18

B) giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi 1° e 2°/*B*, escano almeno una volta ogni quindici giorni:

per ogni esemplare non eccedente i 200 g . . » 80
per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 20

invii relativi ai propri programmi di abbonamento:
per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . » 40
per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 20

gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:

per ogni esemplare non eccedente i 200 g . . » 88
per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 22

invii relativi ai propri programmi di abbonamento:
per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . » 44
per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 22

gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 200 g . . » 180
per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 45

invii relativi ai propri programmi di abbonamento:
per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . » 90
per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 45

gruppo 5°: stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse purché si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . » 126
per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 63

Per poter fruire della tariffa relativa alle stampe previste nel comma precedente, le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti o servizi propri o altrui venduti per posta, ma per proprio conto.

Per esigenze di servizio e con l'assenso del mittente, i cataloghi possono essere consegnati in ufficio, previo recapito al destinatario di avvisi di arrivo.

— Stampe propagandistiche delle case editrici o librarie per la vendita per corrispondenza di libri propri purché si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . . » 90
per ogni 50 g o frazione in più . . . . » 45

— Stampe periodiche previste dai primi quattro gruppi della presente voce, contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate — anche se non numerate o numerate a parte — od incorporate nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico od il 30% per ciascuna inserzione, il tariffe di cui alla voce 1.8. (stampe non periodiche).

La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.

— Inserti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli, locandine, cartelli reclamistici, cedole o fogli di commissione quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi o dello stesso formato ma non impaginati:

a) per gli inserti di peso inferiore o uguale a quello del periodico:
la tariffa dovuta per il periodico maggiorata del dieci per cento calcolata sul peso dell'invio (periodico più inserto);

b) per gli inserti che, singolarmente o complessivamente, eccedono il peso del periodico, per ogni 50 g o frazione in più . . . . L. 100

— Inserti pubblicitari non previsti nel precedente comma e che non devono superare il peso del periodico cui sono allegati:
per ciascun oggetto: per ogni 50 g o frazione in più » 100

Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.

— Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 40 g, fatta eccezione per i giornali quotidiani ed i settimi numeri degli stessi, non potute recapitare per qualunque ragione:

per ciascun oggetto . . . . » 450

1.11. Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici aventi carattere politico, sindacale o culturale:

invii normalizzati (7) . . . . L. 60

1.12. Pacchetti postali - Campioni di merci - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:

fino a 100 g	L.	1.100
da oltre 100 g fino a 250 g	»	1.900
da oltre 250 g fino a 500 g	»	3.400
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	5.500

2. — PACCHI

2.1. Bollettino di spedizione . . . . L. 200

2.2. Pacchi ordinari:

a) normali:

fino a 500 g	L.	2.300
da oltre 500 g fino a 1 kg	»	2.400
da oltre 1 kg fino a 3 kg	»	2.500
da oltre 3 kg fino a 5 kg	»	4.500
da oltre 5 kg fino a 10 kg	»	7.200
da oltre 10 kg fino a 15 kg	»	8.600
da oltre 15 kg fino a 20 kg	»	10.000

b) ingombranti oppure normali dichiarati fragili:
tariffe di cui alla lettera *a)* maggiorate del 100%;

c) ingombranti dichiarati fragili:
tariffe di cui alla lettera *a)* maggiorate del 200%.

(7) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle fatture commerciali normalizzate.

2.3. Pacchi urgenti fino a 5 kg (oltre il diritto fisso di recapito per espresso):

a) normali:
tariffe di cui alla lettera *a)* dei pacchi ordinari maggiorate del 100%;

b) ingombranti oppure normali dichiarati fragili:
tariffe di cui alla lettera *a)* dei pacchi ordinari maggiorate del 200%;

c) ingombranti dichiarati fragili:
tariffe di cui alla lettera *a)* dei pacchi ordinari maggiorate del 300%.

2.4. Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi (fino a 10 kg):

a) normali: tariffa unica . . . . L. 1.000
b) ingombranti: tariffa unica . . . . » 2.000

2.5. Tassa giornaliera di custodia dei pacchi dopo tre giorni non festivi di giacenza (con un massimo di lire 6.000) . . . . L. 600

3. — SERVIZI ACCESSORI, SERVIZI VARI E SERVIZI IN CONCESSIONE

3.1. Diritto di raccomandazione (oltre la tassa di francatura):

a) per le corrispondenze chiuse e aperte, eccettuate quelle indicate alla successiva lettera *b)* . . . . L. 2.800
b) per le stampe periodiche spedite in abbonamento . . . . » 1.400

3.2. Soprattassa di trasporto aereo:

L.C. - lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento . . . . nulla

A.O. - tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C. nulla

Pacchi:
fino a 1.000 g . . . . L. 1.400
per ogni 500 g o frazione in più . . . . » 700

Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali fino a 20 kg.
I pacchi inviati per via aerea fino a 10 kg sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla soprattassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso.
Sia la soprattassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.

3.3. Diritto di assicurazione:

1) assicurazione convenzionale con suggellatura facoltativa:

per le corrispondenze assicurate fino a L. 10.000 (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione) L. 1.200
per i pacchi assicurati fino a L. 50.000 (oltre la tassa di francatura) . . . . » 4.000

2) assicurazione ordinaria:

a) per le corrispondenze (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione):

fino a L. 100.000 . . . . » 6.000
per ogni 100.000 lire o frazione oltre le prime 100.000 . . . . » 3.500

b) per i pacchi (oltre la tassa di francatura):

fino a L. 100.000 . . . . » 8.000
per ogni 100.000 lire o frazione oltre le prime 100.000 . . . . » 4.500

3) assicurazione contro i rischi di forza maggiore: tariffe di cui al punto 2) maggiorate del 50%.

3.4. Diritto di assegno (oltre la tassa di francatura normale, nonché per le corrispondenze la tassa di raccomandazione) per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco:

a) per versamento dell'assegno a mezzo c/c postale . . . . L. 1.800
b) per versamento dell'assegno a mezzo vaglia postale (oltre la tassa del vaglia) . . . . » 1.100

3.5. Diritto di espresso (oltre la tassa di francatura normale):

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco . . . . L. 2.800

3.6. Fermo in posta: diritto fisso . . . . L. 300

3.7. Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette d'impostazione . . . . L. 450

3.8. Provvigione:

a) sugli importi degli abbuoni agli utenti di macchine affrancatrici: 15%;

b) per la tenuta dei conti di credito: 15%;

c) per la tenuta dei conti di credito speciali: 20%.

3.9. Legalizzazione atti:
per ogni operazione (oltre le tasse di francatura normali) . . . . L. 5.500

3.10. Notificazione atti giudiziari:

a) francatura del piego in base alle tariffe vigenti;
b) raccomandazione del piego in base alle tariffe vigenti;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione in base alle tariffe vigenti.

3.11. Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:

se a cura degli interessati: diritto mensile. . . . L. 1.500
se a cura dell'Amministrazione: diritto mensile » 20.000

3.12. Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . L. 25.000

3.13. Tessera postale di riconoscimento. . . . . L. 2.000

3.14. Carta del correntista postale. . . . . L. 2.500

3.15. Annullo marche: per ogni cambiale . . . . L. 150

3.16. Diritto fisso per la richiesta in visione di titoli pagati, per contrordini e disposizioni date dai mittenti o dai destinatari, per conoscere l'esito di titoli postali, di assicurate e pacchi, per le certificazioni riguardanti l'accettazione e la consegna delle raccomandate, assicurate e pacchi . . . . L. 1.500

3.17. Servizi filatelici:

a) affrancatura ed obliterazione di buste filateliche oltre al costo del francobollo e delle buste, per ciascun pezzo . . . . L. 30
b) attivazione servizio p.t. a carattere temporaneo in locali messi a disposizione dal richiedente (due unità per sei ore di servizio continuativo al pubblico per vendita di francobolli e bollatura, bollo figurato o no):
per il primo giorno . . . . » 300.000
per ogni giorno successivo al primo . . . . . . » 250.000
per ogni ora di servizio al pubblico oltre le sei, nella stessa giornata . . . . » 40.000

c) attivazione mezzo p.t. a carattere temporaneo in telebus messo a disposizione dall'Amministrazione, oltre alle tariffe di cui al precedente punto *b)*, per ogni giorno di impiego. . . . . » 250.000

d) attivazione dispacci straordinari, compreso il trasporto con mezzi ordinari dell'Amministrazione, ove richiesto, per ciascun dispaccio. . . . . » 30.000

e) targhette pubblicitarie per macchine bollatrici:

1) canone base comprensivo del costo delle targhette L. 100.000

2) per ogni giorno di utilizzazione:

in uffici corrispondenze e pacchi, uffici principali promiscui ed uffici locali. L. 20.000

uffici principali di ferrovia o assimilati » 30.000

3.18. Corrispettivi per concessioni di servizi:

a) diritto dovuto all'Amministrazione dalle agenzie autorizzate all'accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:

per ogni oggetto L. 350

b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:

per ogni oggetto » 350

3.19. Servizio postacelere urbano:

diritto fisso (oltre la tassa di francatura ordinaria ed i diritti postali dovuti per raccomandazione ed avviso di ricevimento, se richiesti) L. 3.000

3.20. Servizio postacelere interno:

fino a 250 g	L.	10.000
da oltre 250 g fino a 500 g	»	15.000
da oltre 500 g fino a 2 kg	»	20.000
da oltre 2 kg fino a 10 kg	»	30.000
da oltre 10 kg fino a 20 kg	»	60.000

Avviso di ricevimento » 10.000

(Le tariffe sono comprensive del diritto di raccomandazione).

3.21. Canoni e tariffe per il servizio pubblico di posta elettronica:

A) Accesso al servizio:

1. Canone mensile per singola utenza (8) L. 6.000
2. Riproduzione fino a 15 grafici, canone mensile L. 20.000
3. Gruppo di 25 utenze, canone mensile. L. 50.000
4. Grippo di 100 utenze, canone mensile. L. 120.000

B) Tariffe per comunicazioni nazionali:

1. Corrispondenze elettroniche (C.E.) con recapito su supporto cartaceo:

1.1. Accettazione a lotti (minimo 500 pezzi per lotto):

1.1.1. Lettere (una pagina) (9). L. 850

1.1.2. Fatture commerciali (una pagina) (9) L. 650

1.1.3. Stampe non periodiche (una pagina) (9) L. 650.

1.2. Accettazione non a lotti:

1.2.1. Con recapito urgente (una pagina) (10). L. 3.700

1.2.2. Con recapito non urgente (una pagina) (10) L. 900

2 Corrispondenze con recapito in casella postale elettronica:

2.1. Fino a 1.000 caratteri/lettera L. 350

2.2. Per ogni ulteriore blocco di 1.000 caratteri o frazione L. 150

(8) Il canone sopra citato comprende la riproduzione di una firma e di un logotipo, preventivamente depositati presso l'Amministrazione P.T. per la registrazione.

(9) Per ogni pagina oltre la prima fino ad un massimo di 3, L. 40. Ciascun invio, tra pagine, inserti e buste di ritorno per la risposta, non può comunque superare il numero di tre né il peso di 20 grammi.

(10) Per ogni pagina olte la prima fino ad un massimo di 3, L. 75, dalla quarta fino ad un massimo di 50, L. 120.

C) Opzioni: (11):

1. Busta di ritorno del servizio per la risposta (C.E. a lotti):

Per busta L. 50

2. Introduzione di inserti (solo C.E. a lotti) per inserto. L. 50

3. Modifica a grafici registrati, per ogni grafico modificato L. 30.000

4. Documentazione addebiti L. 5.000

D) Funzioni speciali di servizio:

1. Moduli elettronici:

1.1. Facoltà di generare fino a 10 moduli elettronici, canone mensile L. 30.000

Per ogni modulo in più, oltre i primi 10 L. 3.000

1.2. Creazione e gestione dei moduli, per ogni minuto L. 300

1.3. Utilizzo dei moduli elettronici: per l'invio di lettere create utilizzando moduli elettronici si applicano le tariffe della lettera *B)*.

2. Liste condivise:

2.1. Facoltà di pubblicare fino a 10 liste condivise, canone mensile L. 30.000

Per ogni lista in più oltre le prime 10 L. 3.000

2.2. Utilizzo delle liste condivise: per l'invio di lettere create utilizzando liste condivise si applicano le tariffe della lettera *B)*.

3. Bacheche elettroniche:

3.1. Facoltà di pubblicare fino a 10 bacheche elettroniche, canone mensile L. 30.000

Per ogni bacheca in più, oltre le prime 10 L. 3.000

3.2. Creazione e gestione delle bacheche, per ogni minuto. L. 400

3.3. Impostazione dei messaggi in bacheca, fino a 1.000 caratteri. L. 350

3.4. Per ogni ulteriore blocco di 1.000 caratteri o frazione L. 150

3.5. Memorizzazione dei messaggi in bacheca, per ogni 1.000 caratteri al giorno a partire dal 6° giorno di pubblicazione (i primi 5 giorni di pubblicazione sono gratuiti) L. 20

3.6. Consultazione delle bacheche, per ogni minuto L. 400

4. — SERVIZI DI BANCOPOSTA

4.1. Modulo vaglia L. 100

4.2. Vaglia ordinari:

tassa di emissione:

fino a L. 20.000	L.	800
da oltre L. 20.000 fino a L. 50.000	»	1.800
da oltre L. 50.000 fino a L. 200.000	»	3.000
da oltre L. 200.000 fino a L. 500.000	»	4.900
da oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000	»	6.000

4.3. Vaglia fino a L. 20.000 diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate:

tassa di emissione L. 400

(11) L'utente può utilizzare anche le opzioni gratuite, come dal regolamento del servizio pubblico di posta elettronica.

4.4. Attestazione di emissione dei vaglia:

per ogni attestazione L. 550

4.5. Vaglia telegrafici (oltre la tassa di emissione e quella telegrafica) L. 250

4.6. Pagamento di vaglia ordinari e telegrafici interni presso un ufficio diverso da quello di prima localizzazione:
per ogni vaglia L. 1.500
Il diritto fisso non va corrisposto per i titoli presentati dagli istituti bancari nelle stanze e servizi di compensazione.

4.7. Vaglia scaduti:

tassa di rimborso:

a) per ogni vaglia ordinario o telegrafico L. 1.650
b) per ogni vaglia di servizio. » 550

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia ordinari, telegrafici e di servizio non giunti a destinazione e quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

4.8. Vaglia ordinari e telegrafici smarriti:

tassa per la richiesta di pagamento nel periodo di validità:

per ogni vaglia L. 1.700

4.9. Riscossione di crediti:

diritto di riscossione per ogni piego d'importo:

fino a L. 200.000 . L. 1.300
per ogni 50.000 lire o frazione in più. » 150

per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo d'importo:

fino a L. 200.000 . » 1.100
per ogni 50.000 lire o frazione in più. » 150

4.10. Conti correnti postali:

a) versamenti: tassa L. 700

b) prelevamenti mediante assegni trasferibili e non trasferibili: tassa (da addebitare sul conto traente) » 950

Sono esenti dal pagamento della tassa:

le operazioni di postagiro;
i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le amministrazioni statali, parastatali e regionali e gli altri enti pubblici, ad eccezione dei versamenti di somme riscosse dall'Amministrazione postale per conto dei correntisti medesimi nello svolgimento di servizi di istituto;
i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;
i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni non trasferibili emessi a proprio favore;
le operazioni di versamento e di pagamento disposte da organi o uffici dell'Amministrazione postale purché eseguiti per esigenze amministrative o contabili dell'Amministrazione stessa;

c) tassa speciale per tutte le operazioni delle quali viene richiesto l'addebitamento o l'accreditamento in tempo reale:

sull'importo della operazione «con arrotondamento al milione» sempre per eccesso . . . » 0,12‰
Sono escluse dalla tassa speciale le sole operazioni di importo fino a L. 1.000.000, nonché tutte le operazioni disposte da organi o uffici dell'Amministrazione postale purché eseguite per esigenze amministrative o contabili dell'Amministrazione stessa;

d) copie di titoli e di documenti contabili:

fotocopia dei certificati di allibramento, delle liste analitiche e degli estratti-conto, se richiesta dopo un mese dalla data dell'operazione successiva a quella cui i duplicati si riferiscono:

per ogni certificato, per ciascuna pagina della lista analitica per ogni estratto conto L. 650

fotocopia di assegni vidimati o di postagiro convalidati (limitatamente al recto del titolo):

per ogni titolo » 650

La copia dei titoli di cui sopra può essere richiesta esclusivamente dal correntista traente o dai suoi delegati alla traenza;

copia del conto richiesta dal correntista:
per ogni foglio di tabulato o parte di esso » 900

e) rinnovazione degli assegni scaduti di validità:
diritto fisso (da detrarre dall'importo dell'assegno da rinnovare). » 1.350

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

Sono parimenti esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni giunti regolarmente a destinazione, il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti purché esso non sia inferiore a L. 20.000.

Se l'assegno è d'importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli che sono applicati sulla domanda di rinnovazione ed annullati dall'ufficio postale accettante;

f) variazione dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:

diritto fisso (da addebitare sul conto). » 1.100

g) procedura d'inefficacia per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco, ovvero già riempiti dal traente ma ancora non addebitati sul conto:

diritto fisso (da addebitare sul conto) » 1.100

h) attestazione di versamenti effettuati con speciali bollettini e rilascio di un secondo certificato (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione o dell'accreditamento):

per ogni attestazione o certificato oltre le tasse di cui alla lettera *a)* » 200

i) revoca assegni o postagiro non ancora addebitati:

per ciascun assegno o postagiro » 1.500

l) riaccreditamento assegni non scaduti:
diritto fisso per ogni assegno » 1.000

m) accettazione dei modelli DM/10/M:
per ogni modello. » 1.000

n) fornitura ai grandi correntisti postali, da parte dei centri compartimentali e nazionali di bancoposta, di dati relativi ai movimenti (versamenti o postagiro) allibrati su conto automatizzato attraverso lo scambio del supporto magnetico:

1) diritto fisso per ciascuna fornitura su supporto magnetico dei dati relativi ai movimenti per singolo conto automatizzato in relazione al periodo di estrazione (giornaliero, settimanale, quindicinale, mensile). » 12.000

2) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica, per ogni record contenente tutti i dati compreso il campo «grandi utenti»:

ai grandi utenti fatturatori . . . . L. 25
ai grandi utenti non fatturatori . . . . » 28

3) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica riportante — in luogo dei records contenenti tutti i dati compreso il campo «grandi utenti» forniti sullo stesso supporto magnetico — una sola indicazione riepilogativa per ogni record

ai grandi utenti fatturatori . . . . » 7
ai grandi utenti non fatturatori . . . . » 8

4) se il supporto magnetico viene fornito a livello del centro nazionale in sostituzione dei supporti magnetici predisponibili dai centri compartimentali, fermo restando il pagamento del diritto fisso presso ciascun centro compartimentale, le tariffe di cui ai punti 2 e 3 sono aumentate, per ogni record di . . . . » 10

c) fornitura ai correntisti postali, da parte dei centri compartimentali servizi bancoposta di bobine contenenti microfilms dei titoli di conto corrente: per ogni bobina . . . . » 60.000

4.11. Duplicazione di libretti di risparmio:

per ogni libretto . . . . L. 2.000

La stessa tassa è dovuta per la rinnovazione di libretti, richiesta entro sei mesi dalla data di emissione del libretto esaurito o deteriorato.

4.12. Estinzione dei libretti di risparmio:

per ogni libretto . . . . L. 1.000

Se la somma a saldo è inferiore a L. 1.000 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo del saldo.

4.13. Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:

per ogni buono dell'importo fino a L. 5.000. . L. 100

per ogni buono dell'importo di L. 10.000, 20.000 e 50.000 . . . . » 2.000

per ogni buono dell'importo di L. 100.000, 250.000 e 500.000 . . . . » 3.500

per ogni buono dell'importo di L. 1.000.000, 2.000.000, 5.000.000 e 10.000.000 . . . . » 5.000

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 2

5. — TARIFFE TELEGRAFICHE

5.1. Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole di testo, escluso l'intero indirizzo . . . . L. 3.600
per ogni parola in più . . . . » 100

5.2. Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole di testo, escluso l'intero indirizzo . . . . L. 7.200
per ogni parola in più . . . . » 200

5.3. Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari:

tassa fissa . . . . L. 4.800
per ogni parola aggiunta dal mittente . . . . . . » 100

5.4. Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti:

tassa fissa . . . . L. 9.600
per ogni parola aggiunta dal mittente . . . . . . » 200

5.5. Telegrammi con più indirizzi (TMx) o più destinazioni, privati e di Stato a pagamento:

— sono tassati come tanti telegrammi singoli quanti sono gli indirizzi o le destinazioni;
— sono escluse dalla tassazione le parole che contengono gli indirizzi o le destinazioni:

a) per ogni telegramma ordinario:

tassa fissa fino a dieci parole di testo . . . . L. 3.600
per ogni parola in più . . . . » 100

b) per ogni telegramma urgente:

tassa fissa fino a dieci parole di testo . . . . » 7.200
per ogni parola in più . . . . » 200

5.6. Telegrammi per avviso di avvenuta consegna di atti giudiziari:

tassa fissa per ogni telegramma . . . . L. 4.000

6. — TARIFFE SERVIZI FOTOTELEGRAFICI

6.1. Trasmissioni di fototelegrammi fra posti fototelegrafici pubblici fissi e fra questi ed i posti fototelegrafici privati:

a) fototelegrammi del formato cm 18 × cm 9,9:
quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . L. 2.600

b) fototelegrammi del formato cm 18 × cm 13,2:
quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . » 3.000

c) fototelegrammi del formato cm 18 × cm 16,5:
cinque unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . » 3.000

d) fototelegrammi del formato cm 18 × cm 19,8:
sei unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . » 3.000

6.2. Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti fototelegrafici privati fissi e diretti a posti fototelegrafici pubblici:

pagamento di una tassa telefonica pari alla durata della effettiva occupazione del circuito (in unità telefoniche indivisibili di tre minuti) più una unità telefonica per l'approntamento del collegamento richiesto:
detta tassa va maggiorata della soprattassa telegrafica prevista nella precedente voce 6.1. a seconda del formato.

6.3. Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili statali e diretti a posti fissi pubblici e privati:

le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 6.1.;
dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . L. 3.600

6.4. Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili privati nazionali od esteri autorizzati:

a) trasmissioni dirette a posti statali:
le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 6.2.;
dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . L. 3.600

b) trasmissioni dirette a posti privati:

le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 6.2.; dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . L. 3.600

per ogni unità o frazione oltre le prime quattro di occupazione del circuito, la soprattassa telegrafica va maggiorata di 900

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 3

7. — TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE, RADIOFOTOTELEGRAFICHE, RADIOTELEX E RADIOTELEFONICHE NEL SERVIZIO MOBILE MARITTIMO E MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE.

A) Servizio mobile marittimo

7.1. Radiotelegrammi ordinari scambiati, via stazioni radio-costiere p.t. italiane, tra l'Italia e le navi mercantili italiane:

tassa costiera per ogni parola . . . . L. 280
tassa di bordo per ogni parola . . . . » 175
oltre le normali tasse telegrafiche.

Quando si tratti di radiotelegrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana scambiati con lo Stato Maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili e militari (PRID), ferme restando le normali tasse telegrafiche, le tasse costiere e di bordo sono ridotte come segue:

tassa costiera per ogni parola . . . . » 185
tassa di bordo per ogni parola:
navi mercantili . . . . » 125
navi militari . . . . » —
radiotelegrammi ordinari scambiati con le navi da guerra italiane:
tassa costiera per ogni parola . . . . » 280
oltre le normali tasse telegrafiche.

7.2. Radiofototelegrammi scambiati, via stazioni radio-costiere p.t. italiane, fra l'Italia e le navi mercantili italiane:

	Gamma MF	Gamma HF
	—	—
a) formato di cm 18 × cm 9,9:		
tassa costiera	L. 7.500	L. 15.000
tassa di bordo	» 7.500	» 15.000
tassa di linea telefonica	» 1.480	» 1.480
soprattassa telegrafica	» 2.600	» 2.600
Totale . . .	L. 19.080	L. 34.080
b) formato di cm 18 × cm 13,2:		
tassa costiera	L. 9.500	L. 19.000
tassa di bordo	» 9.500	» 19.000
tassa di linea telefonica	» 1.480	» 1.480
soprattassa telegrafica	» 3.000	» 3.000
Totale . . .	L. 23.480	L. 42.480
c) formato di cm 18 × cm 16,5:		
tassa costiera	L. 12.000	L. 24.000
tassa di bordo	» 12.000	» 24.000
tassa di linea telefonica	» 1.850	» 1.850
soprattassa telegrafica	» 3.000	» 3.000
Totale . . .	L. 28.850	L. 52.850
d) formato di cm 18 × cm 19,8:		
tassa costiera	L. 13.500	L. 27.000
tassa di bordo	» 13.500	» 27.000
tassa di linea telefonica	» 2.200	» 2.200
soprattassa telegrafica	» 3.000	» 3.000
Totale . . .	L. 32.200	L. 59.200

7.3. Comunicazioni radiotelex, scambiate su onde decametriche (HF), tramite stazioni radiocostiere p.t. italiane, tra utenti in territorio nazionale e navi italiane:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 6.345
tassa di bordo	» 2.940
tassa di linea compresa nella tassa costiera	—
Totale . . . L.	9.285

Dopo la prima unità di tre minuti, per ogni minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

7.4. Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio costiere p.t. italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde medie (MF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 2.115
tassa di bordo	» 1.650
tassa di linea	» 1.110
Totale . . . L.	4.875

Dopo la prima unità di comunicazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratti di comunicazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio costiere p.t. italiane tra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (comunicazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 1.410
tassa di bordo	» 990
tassa di linea	» 1.110
Totale . . . L.	3.510

Dopo la prima unità di comunicazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Per le comunicazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di comunicazione (tassa di preparazione).

7.5. Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio costiere p.t. italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde metriche (VHF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 1.260
tassa di bordo	» 945
tassa di linea	» 1.110
Totale . . . L.	3.315

Dopo la prima unità di comunicazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Per le comunicazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di comunicazione (tassa di preparazione).

7.6. Comunicazioni radiotelefoniche dirette ad utenti della rete telefonica nazionale da navi italiane che utilizzano apparati funzionanti in automatico sulla gamma delle onde metriche (VHF) via stazioni radicostiere p.t. italiane:

per ogni blocco di sei secondi o frazione:

tassa costiera	L.	42
tassa di bordo	»	32
tassa di linea	»	37
Totale	L.	111

7.7. Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radicostiere p.t. italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde decametriche (HF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	4.635
tassa di bordo	»	2.970
tassa di linea	»	1.110
Totale	L.	8.715

Dopo la prima unità di comunicazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Quando si tratti di comunicazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio costiere p.t. italiane tra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (comunicazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	3.090
tassa di bordo	»	1.980
tassa di linea	»	1.110
Totale	L.	6.180

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Per le comunicazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse per unità di comunicazione (tassa di preparazione).

7.8. Per le comunicazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio costiere p.t. italiane fra utenti in territorio nazionale, già presenti ad un posto telefonico pubblico per appuntamento convenuto fra gli interessati e navi in navigazione:

si applicano le tariffe normali.

Se la persona chiamata non è presente al posto telefonico pubblico si percepisce la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di comunicazioni radiotelefoniche.

7.9. Comunicazioni «personali»:

a) per le comunicazioni radiotelefoniche «personali» valevoli nel senso bordo-terra (dirette a numero telefonico di abbonato o ad un numero interno di impianto telefonico), oltre alle tasse stabilite per le singole specie di comunicazione, si percepisce una soprattassa pari a due terzi delle singole tasse stabilite per unità di comunicazione;

b) per le comunicazioni radiotelefoniche «personali» ad un posto telefonico pubblico, oltre alle tasse ed alla soprattassa di cui al punto *a)*, si percepisce una tassa di recapito di importo uguale a quello del diritto di espresso;

c) per le comunicazioni radiotelefoniche «personali» di cui ai punti *a)* e *b)*, non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce, oltre alla soprattassa e la tassa indicate nei medesimi punti *a)* e *b)*, anche la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di comunicazioni radiotelefoniche.

7.10. Comunicazioni radiotelefoniche «pagabili all'arrivo» (collect).
Per le comunicazioni radiotelefoniche «pagabili all'arrivo» (collect), valevoli nel senso bordo-terra, oltre alle normali tasse stabilite per unità di comunicazione per le varie gamme di frequenza, si percepiscono una soprattassa pari a 2/3 della tassa costiera ed una soprattassa pari a 2/3 della tassa di linea.

B) Servizio mobile marittimo via satellite

7.11. Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane ed utenti della rete telex nazionale via stazione terrena costiera p.t. italiana:

	Servizio manuale o semi-automatico Lire	Servizio automatico Lire
tassa costiera compreso il segmento spaziale	18.270 (12)	609 (13)
tassa di bordo	2.940 (12)	98 (13)
tassa di linea ..... compresa nella tassa costiera		

7.12. Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane ed utenti della rete telefonica nazionale via stazione terrena costiera p.t. italiana:

	Servizio manuale o semi-automatico Lire	Servizio automatico Lire
tassa costiera compreso il segmento spaziale	36.540 (12)	1.218 (13)
tassa di bordo	2.970 (12)	99 (13)
tassa di linea	1.110 (12)	37 (13)

Per le comunicazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente (rinunciate) si percepisce 1/10 delle tasse previste per il servizio manuale e semiautomatico.

7.13. Comunicazioni radiotelefoniche «personali», valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi italiane per utenti della rete telefonica nazionale via stazione terrena costiera p.t. italiana:

soprattassa costiera	L.	9.135
soprattassa di linea	»	740

7.14. Comunicazioni radiotelefoniche pagabili a destinazione «collect», valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi italiane per utenti della rete telefonica nazionale via stazione terrena costiera p.t. italiana:

soprattassa costiera	L.	9.135
soprattassa di bordo	»	740

(12) Minimo tre minuti; per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.
(13) Per blocchi di 6 secondi o frazione.

Radiotelegrammi scambiati tra navi italiane ed utenti nazionali via stazione terrena costiera p.t. italiana (minimo 7 parole):

tassa costiera compreso il segmento spaziale, per parola . . . . . L.	760
tassa di bordo, per parola . . . . . »	175
tassa di prosecuzione terrestre . . . . . »	(14)

Trasmissione dati richiesta da navi italiane per utenti italiani, via stazione terrena costiera p.t. italiana:

si applicano le tariffe previste per il traffico radiotelefonico nazionale via satellite.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 4

8. — TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEX E TELETEX

8.1. *Telex:*

a) comunicazioni urbane:

minimo un minuto primo. . . . . L.	260
ogni minuto successivo o frazione. . . . . »	130

b) comunicazioni interurbane:

con distanza tra i capoluoghi di provincia fino a 200 km in linea d'aria:

minimo un minuto primo . . . . . »	630
ogni minuto successivo o frazione . . . . . »	315

con distanza tra i capoluoghi di provincia superiore a 200 km in linea d'aria:

minimo un minuto primo . . . . . »	820
ogni minuto successivo o frazione . . . . . »	410

Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%.

La comunicazione che ha inizio in una fascia oraria diversa da quella nella quale la comunicazione stessa ha termine è fatturata sulla base della tariffa più alta.

Per i collegamenti provvisori (durata minima quindici giorni), il titolare del posto telex deve garantire un traffico minimo di. . . . . » 50.000

c) i canoni annui relativi all'uso degli impianti telex sono corrisposti all'Amministrazione nelle seguenti quote mensili anticipate:

canone di uso e di manutenzione del posto telex completo . . . . . »	166.700
canone di uso e di manutenzione di una telestampante senza emettitore-ricevitore . . . . . »	133.400
canone di uso e di manutenzione di un emettitore-ricevitore automatico aggiuntivo . . . . »	33.400

d) comunicazioni telex da e per i posti pubblici:

oltre alla normale tariffa telex è dovuta la seguente soprattassa:

per ogni comunicazione telex in partenza dai posti pubblici da effettuarsi mediante l'esclusivo intervento dell'operatore dell'Amministrazione:

minimo un minuto primo . . . . . »	1.200
ogni minuto successivo o frazione . . . . . »	300

(la durata della comunicazione è data dal tempo rilevato ai fini della tassazione della conversazione telex):

per ogni comunicazione telex in arrivo. . . . » 400

(14) Tasse stabilite per i telegrammi ordinari.

8.2. - *Teletex:*

		bit s 300	bit s 2400	bit s 4800	bit s 9600
a) Comunicazioni urbane:					
per il primo secondo. . . .	L.	6.90	7.80	16.00	23.80
per ogni secondo successivo	»	3.45	3.90	8.00	11.90
b) Comunicazioni interurbane: con distanza tra i capoluoghi di provincia fino a 200 km in linea d'aria:					
per il primo secondo . .	»	14.70	16.30	33.40	49.60
per ogni secondo successivo	»	7,35	8,15	16,70	24.80
con distanza tra i capoluoghi di provincia oltre i 200 km in linea d'aria:					
per il primo secondo . .	»	20,20	22,50	48.10	71.40
per ogni secondo successivo	»	10,10	11,25	24.05	35.70

Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia.

L'unità di tariffazione è il minuto secondo: il primo minuto secondo di comunicazione viene tariffato al doppio.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%.

La comunicazione che ha inizio in una fascia oraria diversa da quella nella quale la comunicazione stessa ha termine è fatturata sulla base della tariffa più alta.

Per spese di allacciamento, per attivazione del DCE (teleinscritore dati) e per spese generali contributo *una tantum* L. 200.000.

c) Comunicazioni nazionali miste teletex - telex e viceversa:

per tale tipo di comunicazioni miste devono essere corrisposte all'Amministrazione le normali tariffe telex del precedente punto 8.1.

d) I canoni annui di accesso alla rete dati, sono corrisposti all'Amministrazione nelle seguenti quote mensili anticipate:

		bit s 300	bit s 2400	bit s 4800	bit s 9600
Canone mensile .	L.	75.000	100.000	150.000	175.000

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 5

9. — SOPRATTASSE RELATIVE AI SERVIZI SPECIALI ED ACCESSORI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

9.1.	Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento. . . . . L.	3.600
9.2.	Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento . . . . . L.	7.200
9.3.	Avvisi di servizio tassati:	
	a) se non è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa . . . . . L.	3.600
	b) se invece è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa. . . . . »	7.200
	c) soprattassa per avvisi di servizio tassati con indicazione «consultate mittente». . . . . »	3.600

9.4.	Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante . . . . L.	1.000
9.5.	Rilascio di copia di un telegramma interno ed internazionale, per ogni foglio di formato normale di cm 20 × cm 29 . . . . L.	1.500
9.6.	Rilascio o rinnovo carta di credito per la «stampa» da utilizzarsi secondo le norme vigenti: per ogni esemplare . . . . L.	5.000
9.7.	Diritto fisso per rilascio di duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma . . . . L.	1.000
9.8.	Soprattassa per telegrammi accettati in conto corrente:	
	per ogni telegramma . . . . L.	250
	minimo mensile . . . . L.	4.000
9.9.	Tassa annuale di registrazione a repertorio dovuta dagli utenti per richiesta di indirizzi telegrafici abbreviati o convenuti e di recapito a mezzo telex, teletex o telefono dei telegrammi a loro diretti . . L.	40.000
9.10.	Soprattassa per telegrammi accettati dagli uffici istituiti presso le borse della Repubblica . . . . . . L.	1.000
9.11.	Trasmissione telegrammi a mezzo del servizio telex: l'impegno della linea telex e teletex, per l'accesso al servizio, è gratuito; per ogni telegramma singolo o multiplo trasmesso è dovuta, oltre alla normale tariffa telegrafica, una soprattassa di . . . . L.	250
9.12.	Rilascio copia agli utenti telex della nota degli addebiti relativa alle tasse ed ai canoni telex: per ogni foglio . . . . L.	1.500
9.13.	Fonodettatura di telegrammi:	
	1) per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato:	
	a) nell'ambito della rete urbana o settoriale . L.	1.000
	b) nell'ambito distrettuale . . . . »	1.200
	2) per ciascun telegramma dettato al domicilio dell'abbonato, a sua esplicita richiesta, nell'ambito della rete urbana . . . . »	250
9.14.	Soprattassa per la riformattazione dei radiotelegrammi originati dalle navi e inoltrati su rete IRICON . . . . L.	550
9.15.	Tassa per la calibrazione dei radiogoniometri di bordo effettuata tramite le stazioni radiotelegrafiche p.t.: per ogni minuto . . . . L.	3.700
9.16.	Soprattassa per ogni telegramma, messaggio stampa, messaggio telex accettato in servizio T/A in ambito interno: diritto fisso . . . . L.	500

Servizi speciali per lo scambio di telefoto.

9.17.	Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto telefonico pubblico a mezzo espresso-Postxp . . . . L.	3.500
9.18.	Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto telefonico pubblico a mezzo raccomandata espresso - PR e Postxp . . . L.	6.300
9.19.	Soprattassa per posta raccomandata-PR . . . . . . L.	3.500
9.20.	Soprattassa per fermo posta raccomandata - GPR L.	3.800

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 6

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONE E DI VALORE

Limiti massimi di peso

1.	Lettere	kg	20
2.	Carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento, spedizioni miste e corrispondenze da affidare al servizio postacelere urbano	kg	2
3.	Pieghi di libri	kg	5
4.	Carte punteggiate ad uso dei ciechi	kg	7
5.	Cartoline dell'industria privata, cartoline illustrate, biglietti di visita, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, stampe augurali, partecipazioni di nascita, matrimonio, morte e simili e cedole di commissioni librarie	g	20
6.	Pacchetti postali, campioni di merci, incisioni foniche su dischi, nastro o filo	kg	1
7.	Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia svolto dagli agenti dell'Amministrazione:		
	vuoti	g	500
	con corrispondenza	kg	2
8.	Pacchi:		
	a) pacchi postali ordinari	kg	20
	b) pacchi urgenti	»	5
	c) pacchi per i quali è stato corrisposto il diritto di espresso	»	10
	d) pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi	»	10
9.	Oggetti da far recapitare attraverso il servizio postacelere interno	kg	20

Dimensioni massime

1. Lettere:

lunghezza cm 80, giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, cm 100.

2. Carte manoscritte, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste:

cm 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm 75 di lunghezza con cm 10 di diametro.

3. Cartoline dell'industria privata:

cm 10,7 × cm 15.

4. Fatture commerciali, cartoline illustrate, biglietti di visita, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, cedole di commissioni librarie, stampe augurali e partecipazioni di nascita, matrimonio, morte e simili:

cm 12 × cm 23,5 (tolleranza + 2 mm).

5. Pacchetti postali e campioni:

cm 45 × cm 20 × cm 10, o se a forma di rotolo cm 45 di lunghezza con cm 15 di diametro.

In entrambi i casi tali dimensioni possono variare purché la relativa somma non risulti rispettivamente superiore a cm 75 o cm 60.

6. Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:

cm 45 × cm 45 × cm 20.

7. Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenze, quando il *servizio sia svolto da agenti dell'Amministrazione:*

cm 50 × cm 30.

8. Pacchi:

a) pacchi normali: lunghezza m 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 2;

b) pacchi ingombranti: lunghezza m 1,50; somma di questa e del giro massimo, misurato come sopra, m 3.

9. Servizio postacelere interno:

lunghezza cm 80, giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, cm 100.

Dimensioni minime

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie devono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × cm 14 (tolleranza — 2 mm); se a forma di rotolo, una lunghezza non inferiore a cm 10 ed un diametro non inferiore a cm 3,5;

b) i pacchi devono avere almeno una faccia le cui dimensioni non siano inferiori a cm 14 × cm 19 con uno spessore minimo di cm 2; se a forma di rotolo, la lunghezza non deve essere inferiore a cm 20 e la circonferenza a cm 17.

Limiti di valore

1. Assicurazione ordinaria:

a) nei rapporti tra uffici principali e uffici locali:

per le corrispondenze e per i pacchi L. 2.000.000

b) nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e tra queste ultime:

per le corrispondenze e per i pacchi » 200.000

2. Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:

lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali, campioni (a condizione che tutti i predetti oggetti siano spediti in raccomandazione od eventualmente, per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

nei rapporti tra uffici principali e uffici locali L. 1.000.000

nel caso in cui il rimborso è richiesto a mezzo versamento sul c/c postale » 2.000.000

nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e fra queste ultime » 100.000

3. Recapito a domicilio degli invii assicurati e di quelli gravati di assegno:

effettuato da uffici principali e uffici locali, per ogni invio L. 200.000

effettuato dalle ricevitorie, per ogni invio » 100.000

4. Apposizione di delega a tergo degli avvisi di arrivo per il ritiro in ufficio:

di assicurate convenzionali senza suggellatura L. 10.000

di pacchi con assicurazione convenzionale senza suggellatura » 50.000

5. Vaglia postali:

a) vaglia a tassa (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

limite minimo per ogni vaglia L. 100
limite massimo per ciascun vaglia » 1.000.000

b) vaglia di servizio:

nessun limite per i vaglia emessi nell'interesse dell'Amministrazione; per quelli emessi per conto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici il limite massimo è:

per gli uffici principali L. 7.500.000

per gli uffici locali » 5.000.000

6. Riscossione di crediti:

negli uffici principali e negli uffici locali L. 2.000.000

7. Conti correnti postali:

a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti effettuabili in contanti in uno stesso giorno è:

per gli uffici principali e le sezioni «cassa» degli uffici dei conti correnti L. 10.000.000
per gli uffici locali di rilevante entità » 7.500.000
per gli uffici locali di media e minore entità » 5.000.000

I limiti anzidetti valgono per i versamenti effettuati dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Nessun limite è stabilito per le operazioni di postagiro, nonché per quelle eseguite presso le casse provinciali delle poste;

b) limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

per i versamenti ed i postagiro » 100
per gli assegni trasferibili e non trasferibili » 1.000

Le operazioni disposte da organi e uffici dell'Amministrazione, per esigenze amministrative e contabili dell'Amministrazione stessa, non sono soggette ad alcun limite.

8. Risparmi:

a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

per gli uffici principali L. 10.000.000
per gli uffici locali di rilevante entità » 7.500.000
per gli uffici locali di media e minore entità » 5.000.000

per i libretti vincolati e di previdenza l'ufficio è autorizzato a rimborsare il credito anche se il suo importo totale, per capitale ed interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'ufficio.

Non sono soggette ad alcun limite di somma le operazioni concernenti il servizio dei depositi di beneficienza e dei depositi giudiziari;

b) limite minimo (salvo le eccezioni stabilite dall'Amministrazione) L. 100

9. Buoni postali fruttiferi:

l'importo complessivo dei buoni che ciascun ufficio può emettere o rimborsare giornalmente a favore della stessa persona o del medesimo ente non può eccedere, salvo speciale autorizzazione dell'Amministrazione:

per gli uffici principali L. 10.000.000
per gli uffici locali di rilevante entità » 7.500.000
per gli uffici locali di media e minore entità » 5.000.000

L'ufficio abilitato all'emissione dei buoni di un determinato taglio è, nel contempo, autorizzato a rimborsare il buono emesso anche se il suo importo totale, per capitale e interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'ufficio stesso.

10. Operazioni effettuate nei recapiti:
i recapiti autorizzati a disimpegnare determinati servizi a danaro possono effettuare operazioni entro i limiti di importo stabiliti per gli uffici locali, secondo l'equiparazione che a tali fini è dichiarata dall'Amministrazione.

11. Operazioni effettuate per il tramite dei portalettere:
il limite massimo delle operazioni per le quali i portalettere possono servire da intermediari tra il pubblico e gli uffici è stabilito in . . . . L. 50.000

12. Operazioni eseguite in titoli anziché in contanti:
le operazioni che non implichino un effettivo movimento di danaro e siano cioè effettuate mediante quietanza di titoli nominativi pagabili presso l'ufficio postale, anziché in contanti, possono essere eseguite per qualsiasi importo, prescindendo dai limiti massimi stabiliti per le singole categorie di uffici, fermo restando quando trattasi di emissioni di vaglia, il limite massimo di cui al precedente n. 5 *a)* per ciascun vaglia. Eguale trattamento si applica alle operazioni di versamento o deposito e di pagamento o rimborso eseguite, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione mediante vaglia o assegni liberi della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, fedi di credito e polizze del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed assegni circolari degli istituti di credito indicati dall'Amministrazione stessa.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 7

INDENNITÀ PER LA PERDITA DI CORRISPONDENZE RACCOMANDATE E PER LA PERDITA, MANOMISSIONE OD AVARIA DEI PACCHI

1. L'indennità dovuta agli utenti per la perdita totale di corrispondenze raccomandate anche se affidate al servizio di postacelere urbano, è stabilita nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione.

2. L'indennità dovuta agli utenti per la perdita, manomissione od avaria dei pacchi (esclusi quelli con valore dichiarato) è stabilita entro il limite massimo di dieci volte l'importo della tassa di spedizione dei pacchi ordinari; oltre a tale indennità i mittenti hanno diritto, nel caso di smarrimento, manomissione od avaria totale del contenuto, al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie.

3. Per smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto di un oggetto da recapitare attraverso il servizio di postacelere interno, spetta al mittente una indennità di L. 50.000 oltre al rimborso della tassa pagata.

In caso di perdita parziale od avaria parziale del contenuto, l'indennità viene corrisposta entro il limite di L. 50.000, in misura proporzionale all'effettivo danno subito. Non compete, in quest'ultimo caso, il rimborso della tassa di spedizione.

In conseguenza del mancato recapito dell'invio affidato al servizio di postacelere interno nei termini previsti e pubblicizzati dall'Amministrazione per le singole destinazioni, viene restituita al mittente la differenza tra la tassa pagata e quella prevista per l'affrancatura di una lettera raccomandata - espresso di primo porto.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 8

INVII NORMALIZZATI

1. — *Definizione*

Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.

Gli invii possono essere:

a) in busta senza pannello trasparente;

b) in busta con pannello trasparente;

c) senza busta sotto forma di cartolina;

d) senza busta sotto forma di moduli.

2. — *Requisiti*

2.1. Requisiti comuni a tutti gli invii.

2.1.1. Forma rettangolare.

2.1.2. La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4.

2.1.3. Dimensioni:

minima: mm 90 × mm 140 (tolleranza — 2 mm);
massima: mm 120 × mm 235 (tolleranza + 2 mm).

2.1.4. Peso massimo: g 20.

2.1.5. Spessore massimo: mm 5.

2.1.6. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.

2.1.7 Posizione dell'affrancatura: l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.

2.2. Requisiti particolari degli invii in busta senza pannello trasparente.

2.2.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.

2.2.2. Peso minimo: g 3.

2.3. Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente.

2.3.1 Posizione del pannello:

il pannello, bene incollato lungo l'intero perimetro e posto in maniera da non compromettere sensibilmente le caratteristiche meccaniche della busta, deve essere ubicato parallelamente al lato maggiore dell'invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura, in modo tale che l'indirizzo del destinatario traspaia:

ad una distanza minima di mm 40 dal bordo superiore e di mm 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore;
ad una distanza massima di mm 140 dal bordo laterale destro.

2.3.2. Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario; eventuali indicazioni non attinenti all'indirizzo possono comparire nella citata zona rettangolare purché poste al di sopra della penultima riga dell'indirizzo.

2.3.3. Peso minimo: g 3.

2.4. Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina.

2.4.1. Grammatura della carta:

massima: g 300 al metro quadrato;
minima: g 190 al metro quadrato.

È prevista la possibilità di una grammatura inferiore, fino al limite di 160 g al metro quadrato, quando la carta presenti una sufficiente rigidità longitudinale.

2.5. Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli.

2.5.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione prevista per gli invii in busta con pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.

2.5.2. Grammatura della carta:

massima: g 300 al metro quadrato;
minima:

se l'invio non contiene inserti, la grammatura della carta non deve essere inferiore a g 70 per metro quadrato;

se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio non deve essere inferiore a g 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a g 53 per metro quadrato.

2.5.3. Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidità e non devono presentare fori di trascinamento sui bordi laterali. Per i moduli autoimbustanti è consentito che il lato inferiore o superiore non sia incollato.

3. - *Invii che, pur essendo rispondenti ai requisiti di cui innanzi, non sono considerati normalizzati*

3.1. Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici ad eccezione degli invii raccomandati o assicurati con avvisi di ricevimento fermati con punti metallici.

3.2. Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.

3.3. Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.

3.4. Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati, ad eccezione dei moduli autoimbustanti di cui al punto 2.5.3.

3.5. Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.

3.6. Invii realizzati con materiali che presentino proprietà differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).

4. - Invii da considerare normalizzati.

4.1. Gli invii in busta chiusa normaalizzata contenenti schede, tessere o altri oggetti di materiale plastico, spediti in quantità non inferiore a 1.000 esemplari identici, sono da considerare normalizzati purché presentati da parte degli utenti agli uffici designati dall'Amministrazione suddivisi per località di destinazione e zone del codice di avviamento postale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

89A5756

DECRETO 21 dicembre 1989.

Revisione delle tariffe postali per l'estero.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione postale universale, stipulata ad Amburgo il 27 luglio 1984 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198 ed il relativo regolamento di esecuzione, che prevedono — tra l'altro — l'aggiornamento annuale delle tariffe con riferimento alla determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1988 concernente la revisione delle tariffe per l'estero;

Visti il decreti ministeriali 24 giugno 1987, n. 333, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1987; 29 maggio 1988, n. 269 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 luglio 1988; 9 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 23 luglio 1988, concernenti il servizio pubblico di posta elettronica;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1989 concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione per i servizi internazionali postali e di bancoposta;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe postali per l'estero, nonché i limiti di peso, di dimensione e di valore e le indennità di smarrimento, sono stabiliti nelle misure indicate nella annessa tabella 1, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Gli invii normalizzati indirizzati all'estero devono presentare tutti i requisiti stabiliti nell'annessa tabella 2, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Dalla medesima data sono abrogati i decreti ministeriali 13 febbraio 1988 e 9 giugno 1988, citati nelle premesse.

Roma, addì 21 dicembre 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1989
Registro n. 53 Poste, foglio n. 21

TABELLA 1

TARIFFE POSTALI

1. — CORRISPONDENZE

1.1. Lettere (1):

fino a 20 g: invii normalizzati (2)	L. 800
da oltre 20 g fino a 50 g	» 1.500
da oltre 50 g fino a 100 g	» 2.000
da oltre 100 g fino a 250 g	» 3.800
da oltre 250 g fino a 500 g	» 7.300
da oltre 500 g fino a 1000 g	» 12.500
da oltre 1000 g fino a 2000 g	» 20.500

1.2. Aerogrammi . . . . L. 800

1.3. Cartoline postali (1) . . . . L. 650

1.4. Stampe - Cartoline illustrate e biglietti di visita, con non più di cinque parole di convenevoli - Partecipazioni di nascita, matrimonio, morte e simili, a stampa:

fino a 20 g invii normalizzati (2)	L. 600
da oltre 20 g fino a 50 g	» 800
da oltre 50 g fino a 100 g	» 1.100
da oltre 100 g fino a 250 g	» 2.000
da oltre 250 g fino a 500 g	» 3.600
da oltre 500 g fino a 1000 g	» 6.100
da oltre 1000 g fino a 2000 g	» 8.500
per ogni 1000 g o frazione in più	» 4.250

Stampe spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:

per ogni 1000 g o frazione in più . . . . L. 4.250

Stampe a tariffa ridotta:

per i giornali e scritti periodici, pubblicati in Italia e rispondenti alle condizioni richieste dal regolamento interno per usufruire della tariffa ridotta con esclusione, qualunque sia la regolarità della loro pubblicazione, delle stampe commerciali come cataloghi, listini di prezzi, pagine pubblicitarie aggiunte ai giornali ed agli scritti periodici;

per i libri, opuscoli, carte da musica e carte geografiche, purchè non contengano alcuna pubblicità all'infuori di quella che figura sulla copertina o sulle pagine di custodia:

fino a 20 g	L. 300
da oltre 20 g fino a 50 g	» 400
da oltre 50 g fino a 100 g	» 550
da oltre 100 g fino a 250 g	» 1.000
da oltre 250 g fino a 500 g	» 1.800
da oltre 500 g fino a 1000 g	» 3.050
da oltre 1000 g fino a 2000 g	» 4.250
per ogni 1000 g o frazione in più	» 2.125

Stampe spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:

per ogni 1000 g o frazione in più . . . . L. 2.125

Tassa fissa per la restituzione di stampe non potute recapitare per qualunque ragione (stessi limiti previsti nel servizio interno):

per ciascun oggetto: tariffa in vigore per l'interno.

1.5. Pacchetti postali:

fino a 100 g	L. 1.200
da oltre 100 g fino a 250 g	» 2.200
da oltre 250 g fino a 500 g	» 4.000
da oltre 500 g fino a 1000 g	» 6.600

1.6. Tassa fissa di trattamento degli invii ordinari non od insufficientemente affrancati . . . . L. 600

2. — PACCHI

2.1. Bollettino di spedizione . . . . L. 200

2.2. Tassa sul peso (quota - parte territoriale di partenza e di arrivo):

fino a 1 kg	DTS 6,90
da oltre 1 kg fino a 3 kg	» 7,23
da oltre 3 kg fino a 5 kg	» 7,79
da oltre 5 kg fino a 10 kg	» 8,90
da oltre 10 kg fino a 15 kg	» 10,27
da oltre 15 kg fino a 20 kg	» 11,67

2.3. Quota-parte di transito:

a) territoriale: tassa stabilita in relazione alla distanza ed alle categorie di peso;

b) marittima: tassa stabilita in relazione alle miglia marine ed alle categorie di peso;

c) aerea: tassa stabilita in relazione alla distanza aeropostale ed alle categorie di peso.

3. — INVII CAI-POST

3.1. *Tariffa sul peso:*

Invii diretti a Paesi dell'Europa e del Bacino del Mediterraneo:

fino a kg 1	DTS 17,50
per ogni kg o frazione in più	» 2,75

Invii diretti a Paesi dell'Africa (ad eccezione di quelli del Bacino del Mediterraneo) e dell'America del Nord:

fino a kg 1	DTS 30,00
per ogni kg o frazione in più	» 9,00

Invii diretti a Paesi dell'America Centrale e del Sud:

fino a kg 1	DTS 34,00
per ogni kg o frazione in più	» 10,50

Invii diretti a Paesi dell'Asia (ad eccezione di quelli del Bacino del Mediterraneo) e dell'Oceania:

fino a kg 1	DTS 42,00
per ogni kg o frazione in più	» 16,75

4. — SERVIZI ACCESSORI E SERVIZI VARI

4.1. Tassa di raccomandazione, oltre la francatura:

per le corrispondenze chiuse e aperte	L. 2.800
per ogni sacco speciale di stampe	» 14.000

---

(1) Nei rapporti con la Francia e il Principato di Monaco:

lettere fino a 100 g, tariffe in vigore per l'interno; per le lettere di peso superiore a 100 g si applica la tariffa internazionale;
cartoline postali: tariffe in vigore per l'interno.

Nei rapporti con il Belgio, la Repubblica Federale di Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Gran Bretagna e l'Irlanda, la Grecia, il Portogallo e la Spagna:

lettere fino a 20 g, tariffe in vigore per l'interno; per le lettere di peso superiore a 20 g si applica la tariffa internazionale;
cartoline postali: tariffe in vigore per l'interno.

(2) Per gli invii normalizzati art. 2 del presente decreto, per quelli non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

4.2. Tassa di consegna in mani proprie di oggetti raccomandati e di lettere assicurate L. 300

4.3. Soprattasse di trasporto aereo per le corrispondenze:

L.C. — Lettere, cartoline postali, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento;

A.O. — Tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C.

Destinazione	L.C. per ogni 5 g Lire	A.O. per ogni 50 g Lire
Europa (3)	—	150
Bacino Mediterraneo	150	200
Africa	250	500
Americhe	300	600
Asia	250	600
Oceania	500	950

4.4. Tassa di espresso oltre la francatura ordinaria:

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco L. 2.900
per ogni sacco speciale di stampe » 14.500

4.5. Tassa di assicurazione:

a) sulle corrispondenze, oltre la tassa di francatura ordinaria:

tassa fissa L. 6.000
tassa proporzionale per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione » 700

b) sui pacchi, oltre la tassa di francatura:

tassa fissa » 8.000
tassa proporzionale per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione » 4.500

4.6. Tassa di assegno: all'atto della impostazione dell'invio contrassegno, per la liquidazione dell'importo dell'assegno mediante vaglia di rimborso (allo scoperto o in lista):

fino a L. 100.000 L. 3.500
da oltre L. 100.000 fino a L. 300.000. » 5.500
da oltre L. 300.000 fino a L. 500.000. » 6.800
da oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000. » 8.000
oltre L. 1.000.000 » 8.500

4.7. Tassa di avviso di ricevimento, di pagamento o di iscrizione sul conto corrente L. 800

4.8. Tassa di presentazione in dogana all'importazione:

per ogni invio di corrispondenza L. 2.000

per ogni sacco speciale di stampe di peso superiore a kg 2 (se trattasi di libri kg 5) » 4.000

per ogni pacco » 4.000

La tassa non viene riscossa per tutti gli invii della posta lettere e per i pacchi provenienti dai Paesi membri della Comunità economica europea. Per i pacchi provenienti da alcuni Paesi membri della CEPT la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di diritti di confine (dazi doganali, diritti di monopolio, imposte di fabbricazione, sovraimposte di confine od ogni altra eventuale imposta o sovraimposta di consumo a favore dello Stato) e dell'IVA. Per tutti gli invii ed i sacchi speciali contenenti libri, cataloghi di opere librarie, riviste e scritti periodici, provenienti da Paesi non membri della Comunità economica europea, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di dazi doganali, tra i quali non è compresa l'IVA.

(3) Per lo Stato della Città del Vaticano e per la Repubblica di San Marino vigono le tariffe interne.

4.9. Tassa di presentazione in dogana all'esportazione:

per ogni pacco L. 650

4.10. Tassa per la presentazione in dogana delle bollette doganali A/24, A/47, T/EX, dei Carnets E.C.S. e A.T.A. e dei pacchi contenenti oggetti d'arte e di antichità L. 650

4.11. Tassa di piombo doganale:

per ogni pacco contenente oggetti d'arte e di antichità L. 400

4.12. Tassa di giacenza e di custodia, per ogni pacco, con un massimo di 6,53 DTS:

dopo tre giorni non festivi, per ogni giorno: tariffe in vigore per l'interno.

4.13. Tassa per risposta ad un avviso di mancata consegna:

per ogni pacco L. 500

4.14. Tassa per avviso di imbarco:

per ogni pacco L. 500

4.15. Tassa di reclamo:

per ogni pacco, invio raccomandato o lettera con valore dichiarato L. 800

4.16. Tassa relativa alla domanda per ritiro di corrispondenza, pacco o vaglia, per modificazione di indirizzo, per annullamento o modificazione dell'importo dell'assegno, del vaglia, per conoscere l'esito di titoli postali, per la richiesta in visione di titoli pagati L. 2.200

4.17. Buoni risposta internazionale L. 1.500

4.18. Tassa per spese riconfezionamento invii postalettere e pacchi aperti dalle dogane:
per ogni invio o pacco L. 1.000

4.19. Servizio pubblico di posta elettronica (4)

1. Accettazione a lotti (minimo 500 pezzi per lotto — massimo 3 pagine — non sono ammessi inserti e buste di risposta)

		Lettere 1ª pag.		Per ogni ulteriore pagina
Europa (5)	L.	900	L.	40
Bacino Mediterraneo	»	1.050	»	190
Africa	»	1.150	»	290
Americhe	»	1.200	»	340
Asia	»	1.150	»	290
Oceania	»	1.400	»	540

2. Accettazione non a lotti (massimo 50 pagine)

		Lettere non urgenti 1ª pag.		Per ogni ulteriore pagina fino a 3		Per ogni ulteriore pag. da 4 fino a 50
Europa (5)	L.	950	L.	75	L.	120
Bacino Mediterraneo	»	1.100	»	225	»	270
Africa	»	1.200	»	325	»	370
Americhe	»	1.250	»	375	»	420
Asia	»	1.200	»	325	»	370
Oceania	»	1.450	»	575	»	620

(4) Le tariffe si riferiscono a corrispondenze stampate in Italia e avviate al paese di destinazione mediante trasporto aereo.

(5) Alle corrispondenze indirizzate allo Stato della Città del Vaticano ed alla Repubblica di San Marino si applicano le tariffe per le comunicazioni nazionali. Alle corrispondenze indirizzate in Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Principato di Monaco, Belgio, Repubblica Federale di Germania, Lussemburgo, Olanda, Danimarca, Gran Bretagna e Irlanda, e contenenti fino ad un massimo di 3 pagine, si applicano le tariffe per le comunicazioni nazionali.

5. — SERVIZI DI BANCOPOSTA

5.1. Vaglia internazionali ordinari, allo scoperto o in lista:

tassa di emissione:

fino a L. 100.000	L.	3.000
da oltre L. 100.000 fino a L. 300.000	»	4.800
da oltre L. 300.000 fino a L. 500.000	»	6.200
da oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000	»	7.400
oltre L. 1.000.000	»	8.000

5.2. Attestazione di emissione o di pagamento dei vaglia:

per ogni attestazione L. 800

5.3. Vaglia internazionali telegrafici:

oltre la tassa indicata alla voce 5.1, è dovuta la tassa telegrafica.

5.4. Richiesta di autorizzazione bancaria (Modello VII-*bis*):

tassa di francatura ordinaria, per la richiesta e per la risposta, se non vengono allegati documenti;

tassa di raccomandazione o di assicurazione, oltre la francatura ordinaria, se vengono allegati documenti.

5.5. Tassa per l'emissione di vaglia internazionali con la clausola «pagamento in mani proprie» L. 700

5.6. Tassa di rivalidazione e di duplicazione: (quando la scadenza di validità o lo smarrimento non siano imputabili al servizio postale). L. 800

5.7. Conti correnti:

a) postagiro destinati all'estero:		
d'importo fino a L. 100.000	L.	300
per ogni 100.000 lire o frazione in più	»	150
b) revoca di postagiro internazionali	»	1.500

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONE E DI VALORE INDENNITÀ DI SMARRIMENTO

Limiti di peso

1. Lettere e stampe	kg	2
(I pieghi contenenti i libri possono raggiungere il peso di kg 5). Sacchi speciali contenenti stampe dirette allo stesso destinatario e alla stessa destinazione	kg	30
2. Cartoline illustrate, biglietti di visita, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa	g	20
3. Pacchetti postali	kg	1
4. Cecogrammi (carte punteggiate ad uso dei ciechi e lettere cecografiche)	kg	7

5. Pacchi: il peso massimo dei pacchi postali nel regime internazionale è fissato, di regola, in 20 kg. Tuttavia tale limite è ridotto a 10 kg od anche a 5 kg nei rapporti con alcuni Paesi.

6. Invii CAI-POST: il peso massimo è fissato, di regola, in kg 20. Tuttavia tale limite è ridotto a kg 15 od anche a kg 10 nei rapporti con alcuni Paesi.

Dimensioni massime

1. Lettere, stampe, cecogrammi, pacchetti e spedizioni miste: lunghezza, larghezza e spessore sommati, 90 cm senza che la dimensione maggiore possa superare 60 cm; se a forma di rotolo, lunghezza e due volte il diametro, 104 cm senza che la dimensione maggiore possa oltrepassare 90 cm.

2. Cartoline dell'industria privata: cm 10,7 × cm 15.

3. Cartoline illustrate, biglietti di visita, stampe sotto forma di cartolina da spedirsi allo scoperto (senza busta o fascia, ecc.) e partecipazioni di nascita, matrimonio, morte e simili a stampa: cm 12 × cm 23,5 (tolleranza + 2 mm).

4. Pacchi: m 1,50 per una qualsiasi delle dimensioni; m 3 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza Sono considerati ingombranti i pacchi che superino le seguenti dimensioni: m 1,05 per una qualsiasi delle dimensioni; m 2 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.

5. Invii CAI-POST: lunghezza m 1,50; somma della lunghezza e del perimetro misurato in senso diverso dalla lunghezza: m 3.

Dimensioni minime

Le corrispondenze di qualsiasi specie devono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × cm 14 (tolleranza — 2 mm); se a forma di rotolo, la lunghezza più il doppio diametro non deve essere inferiore a cm 17, purchè la dimensione maggiore non sia inferiore a cm 10.
Per i pacchi e gli invii CAI-POST valgono gli stessi limiti.

Limiti di valore

Assicurazione per le corrispondenze:

uffici principali ed uffici locali di rilevante entità:		
diritti speciali di prelievo.	DTS	1633
uffici locali di media e minore entità:		
diritti speciali di prelievo.	»	900
ricevitorie:		
diritti speciali di prelievo.	»	100

Assicurazione per i pacchi: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione ma non possono superare i 1633 DTS.

Vaglia: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione e di provenienza.

Assegno: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione e di provenienza.

Invii CAI-POST: il limite di importo per il recapito a domicilio degli invii CAI-POST gravati di diritti è fissato in L. 1.000.000.

Indennità di smarrimento

Per le corrispondenze raccomandate	DTS	19,60
Per i sacchi speciali	»	65,34
Per i pacchi:		
del peso fino a kg 5	DTS	29,40
da oltre kg 5 fino a kg 10	»	44,10
da oltre kg 10 fino a kg 15	»	58,80
da oltre kg 15 fino a kg 20	»	73,51
Per gli invii CAI-POST, in caso di perdita o avaria totale del contenuto, oltre al rimborso delle tasse pagate	L.	50.000

In caso di ritardo rispetto ai termini fissati e pubblicizzati dall'Amministrazione per i singoli Paesi esteri, è corrisposta, a richiesta del mittente, una somma pari alla differenza tra la tassa pagata e quella prevista per l'affrancatura di un pacco aereo di eguale peso. Nessun rimborso è dovuto nei casi in cui il ritardo è prodotto da cause indipendenti dalle Amministrazioni postali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

TABELLA 2

INVII NORMALIZZATI

1. - DEFINIZIONE

Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.

Gli invii possono essere:

a) in busta senza pannello trasparente;
b) in busta con pannello trasparente;
c) senza busta sotto forma di cartolina;
d) senza busta sotto forma di moduli.

2. - REQUISITI

2.1. *Requisiti comuni a tutti gli invii*

2.1.1. Forma rettangolare.

2.1.2. La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4.

2.1.3. Dimensioni:
minima: mm 90 × mm 140 (tolleranza — 2 mm);
massima: mm 120 × mm 235 (tolleranza + 2 mm).

2.1.4. Peso massimo: g 20.

2.1.5. Spessore massimo: mm 5.

2.1.6. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.

2.1.7. Posizione dell'affrancatura: l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.

2.2. *Requisiti particolari degli invii in busta senza pannello trasparente.*

2.2.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.

2.2.2. Peso minimo: g 3.

2.3. *Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente.*

2.3.1 Posizione del pannello:
il pannello, bene incollato lungo l'intero perimetro e posto in maniera da non compromettere sensibilmente le caratteristiche meccaniche della busta, deve essere ubicato parallelamente al lato maggiore dell'invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura, in modo tale che l'indirizzo del destinatario traspaia: ad una distanza minima di mm 40 dal bordo superiore e di mm 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore.

2.3.2. Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario; eventuali indicazioni non attinenti all'indirizzo possono comparire nella citata zona rettangolare purché poste al disopra della penultima riga dell'indirizzo.

2.3.3. Peso minimo: g 3.

2.4. *Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina.*

2.4.1. Grammatura della carta:
massima: g 300 al metro quadrato;
minima: g 190 al metro quadrato.

È prevista la possibilità di una grammatura inferiore, fino al limite di 160 g al metro quadrato, quando la carta presenti una sufficiente rigidità longitudinale.

2.5. *Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli.*

2.5.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione prevista per gli invii in busta con pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.

2.5.2. Grammatura della carta:
massima: g 300 al metro quadrato;
minima:
se l'invio non contiene inserti, la grammatura della carta non deve essere inferiore a g 70 per metro quadrato;
se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio non deve essere inferiore a g 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a g 57 per metro quadrato.

2.5.3. Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidità e non devono presentare fori di trascinamento sui bordi laterali. Per i moduli autoimbustanti è consentito che il lato inferiore o superiore non sia incollato.

3. - INVII CHE, PUR ESSENDO RISPONDENTI AI REQUISITI DI CUI INNANZI, NON SONO CONSIDERATI NORMALIZZATI

3.1. Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici ad eccezione degli invii raccomandati o assicurati con avvisi di ricevimento fermati con punti metallici.

3.2. Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.

3.3. Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.

3.4. Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati, ad eccezione dei moduli autoimbustanti di cui al punto 2.5.3.

3.5. Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.

3.6. Invii realizzati con materiali che presentino proprietà differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

89A5758

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 dicembre 1989.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto interministeriale del 9 gennaio 1988, n. 96, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, attuativo, per quanto concerne il bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68 del Consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla tariffa doganale comune;

Visto in particolare l'art. 6 di detto decreto interministeriale che prevede la fissazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei requisiti tecnici e delle procedure per lo svolgimento dei controlli sul bestiame da ammettere tra i riproduttori di razza pura;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 5 agosto 1988, n. 360, con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni al citato decreto ministeriale n. 97/1988;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 14 gennaio 1989 con il quale sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni all'innanzi indicato decreto ministeriale n. 97/1988;

Visti in particolare gli allegati 2, 2-*bis* e 2-*ter* all'innanzi indicato decreto ministeriale n. 97/1988 relativi rispettivamente a: requisiti del bestiame da riproduzione, norme transitorie;

Considerata la necessità di modificare per la specie suina i già stabiliti requisiti per l'importazione dei soggetti riproduttori di razza pura e relativo materiale riproduttivo, al fine di adeguare gli stessi alle nuove realtà legate al progresso della ricerca scientifica e tecnologica in materia di riproduzione;

Considerata inoltre la necessità di modificare le già previste norme transitorie per l'importazione dei bovini di razza Bruna, Grigio Alpina, Pezzata Rossa e Pinzgau, al fine di salvaguardare i tradizionali scambi con i Paesi limitrofi;

Ritenuto quindi di dover integrare e modificare in tal senso i suddetti allegati al più volte citato decreto ministeriale n. 97/1988;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato 2 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, recante: «Requisiti del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura da ammettere all'importazione», titolo I. Riproduttori di razza pura, l'intero testo relativo alla voce «Suini» viene sostituito dal seguente:

«1. *Identificazione.*

Tutti i soggetti dovranno essere identificati con apposito sistema (placca, tatuaggio, marcatura a tacche, marca auricolare, schema grafico della pezzatura) dal numero di iscrizione nel libro genealogico estero riconosciuto.

2. *Requisiti minimi.*

A) Paesi CEE:

sono richiesti i requisiti genealogici e attitudinali previsti nel quadro dell'applicazione della direttiva n. 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, ed in particolare quelli stabiliti all'art. 4, comma 2, della medesima direttiva n. 88/661/CEE ed agli articoli 1 e 2 della decisione della commissione CEE del 18 luglio 1989.

B) Paesi terzi:

a) età non inferiore agli otto mesi;

b) requisiti genealogici, morfologici e funzionali previsti dal regolamento del libro genealogico italiano;

c) le valutazioni dei controlli funzionali e genetici devono essere superiori ai risultati medi italiani rilevati nel Paese di origine nello stesso tipo di controllo e riferito all'anno del controllo medesimo.

3. *Documentazione.*

Certificato genealogico rilasciato dall'organizzazione competente riconosciuta ufficialmente indicata nell'allegato I.

Nel certificato genealogico devono figurare le seguenti indicazioni:

organismo che rilascia il certificato;
denominazione del libro genealogico;
numero d'iscrizione nel libro genealogico;
data di rilascio del certificato;
sistema di identificazione;
identificazione;
data di nascita;
razza;
sesso;
nome ed indirizzo dell'allevatore;
nome ed indirizzo del proprietario;
genealogia (genitori e nonni e relativi numeri d'iscrizione nel libro genealogico);
risultati dei controlli dell'attitudine ed i risultati aggiornati, con indicazione della loro origine, della valutazione del valore genetico, effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni;
data e firma (nome e qualifica del firmatario in lettere maiuscole).

Qualora le suddette indicazioni siano esistenti in più documenti le autorità competenti dello Stato esportatore devono attestare che le indicazioni medesime figurano in tali documenti, utilizzando la formula seguente:

a) per suini riproduttori di razza pura oggetto di scambi intracomunitari:

"Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dall'art. 1 della decisione n. 89/503/CEE della commissione";

b) per suini riproduttori di razza pura provenienti dai Paesi terzi:

"Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dalla normativa italiana"».

Art. 2.

Nell'allegato 2 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988 recante: «Requisiti del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura da ammettere all'importazione», titolo II. Materiale seminale, l'intero testo relativo alla voce «Suini» viene sostituito dal seguente:

«1. *Requisiti minimi.*

Provenire da verro provato con valutazione positiva del valore genetico purché ammesso alla fecondazione artificiale nel Paese di origine a seguito di prove effettuate conformemente alla decisione n. 89/507/CEE della commissione del 18 luglio 1989.

I risultati di tale valutazione devono essere superiori a quelli medi italiani rilevati nel Paese di origine, nello stesso tipo di controllo e riferiti all'anno del controllo medesimo; inoltre il padre del soggetto da cui è stato prelevato il materiale seminale deve essere stato a sua volta controllato in una prova ufficiale del valore genetico con i risultati valutativi superiori a quelli medi italiani, rilevati nei Paesi di origine, nello stesso tipo di controllo e riferito all'anno del controllo medesimo. Comunque i risultati di detta valutazione devono essere approvati dalla commissione tecnica centrale del libro genealogico italiano sulla base delle esigenze del miglioramento genetico della razza in Italia.

2. *Documentazione.*

a) Certificato genealogico del verro, da cui è stato prelevato il materiale seminale, rilasciato dall'organizzazione competente, riconosciuta ufficialmente, indicata nell'allegato I, in cui devono figurare le indicazioni previste per i riproduttori di razza pura al titolo I, punto 3.

b) Informazioni che consentono l'identificazione dello sperma, la data in cui è stato raccolto nonché nome e indirizzo del centro di raccolta e destinazione; conformemente al seguente modello:

Sistema di identificazione dello sperma (colore, numero) ....

Identificazione ....

Numero di dosi	Data di raccolta	Identificazione del verro	Razza

Origine dello sperma:

nome e indirizzo del centro di raccolta ....

Destinazione dello sperma:

nome e indirizzo del destinatario ....

Data e firma (nome e qualifica del firmatario in lettere maiuscole)».

Art. 3.

Nell'allegato 2 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988 recante: «Requisiti del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura da ammettere all'importazione», titolo III. Ovuli fecondati dopo la voce «Bovini» viene inserito il seguente testo:

«SUINI

1. *Requisiti minimi.*

Verro fecondante (padre): verro provato con valutazione positiva del valore genetico purché ammesso alla fecondazione artificiale nel Paese di origine a seguito di prove effettuate conformemente alla decisione n. 89/507/CEE della commissione del 18 luglio 1989.

I risultati di tale valutazione devono essere superiori a quelli medi italiani rilevati nel Paese di origine, nello stesso tipo di controllo e riferiti all'anno del controllo medesimo; inoltre il padre del soggetto da cui è stato prelevato il materiale seminale deve essere stato a sua volta controllato in una prova ufficiale del valore genetico con i risultati valutativi superiori a quelli medi italiani, rilevati nel Paese di origine, nello stesso tipo di controllo è riferito all'anno del controllo medesimo. Comunque i risultati di detta valutazione devono essere approvati dalla commissione tecnica centrale del libro genealogico italiano sulla base delle esigenze del miglioramento genetico della razza in Italia.

Scrofa donatrice (madre): scrofa con requisiti morfologici, genealogici, produttivi e genetici, previsti dal regolamento del libro genealogico italiano per le madri dei verri ammessi alla fecondazione artificiale.

2. *Documentazione.*

a) Certificati genealogici del verro fecondante e della scrofa donatrice dell'ovulo, rilasciati dalla organizzazione competente, riconosciuta ufficialmente indicata nell'allegato I, nei quali devono figurare le indicazioni previste per i riproduttori di razza pura al titolo I, punto 3, lettera *A*).

b) Informazioni che consentono di identificare l'ovulo fecondato, la data dell'inseminazione e la data in cui è stato prelevato, nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo di prelievo e del destinatario, conformemente al seguente modello:

Sistema di identificazione dell'ovulo o degli ovuli fecondati (numero, colore):...

Identificazione...

Numero di ovuli fecondati per fiala:....................

(Gli ovuli fecondati devono provenire dai medesimi genitori).

Numero di ovuli fecondati	Data d'insemi-nazione	Data di prelievo	Identificazione del verro e della scrofa	Razza

Origine dell'ovulo fecondato o degli ovuli fecondati:

nome e indirizzo dell'organismo di prelievo..........

Destinazione dell'ovulo o degli ovuli fecondati:

nome e indirizzo del destinatario..........................

Data e firma (nome e qualifica del firmatario in lettere maiuscole)».

Nello stesso allegato dopo il titolo «III. Ovuli fecondati», viene inserito il titolo «IV. Ovuli» come appresso indicato:

«IV - *Ovuli*

SUINI

1. *Requisiti minimi.*

Provenire da scrofa i cui requisiti morfologici, genealogici produttivi e genetici sono quelli previsti dal regolamento del libro genealogico italiano per le madri dei verri ammessi alla fecondazione artificiale.

2. *Documentazione.*

a) Certificato genealogico della scrofa, dalla quale è stato prelevato l'ovulo, rilasciato dalla organizzazione competente, riconosciuta ufficialmente, indicata nell'allegato I, in cui devono figurare le indicazioni previste per i riproduttori di razza pura al titolo I, punto 3.

b) Informazioni che consentono di identificare l'ovulo e la data in cui è stato prelevato, nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo di prelievo e del destinatario, conformemente al seguente modello:

Sistema di identificazione dell'ovulo o degli ovuli (numero, colore): ....

Identificazione..

Numero di ovuli per fiala..

(Gli ovuli devono provenire dalla stessa madre).

Numero di ovuli	Data di prelievo	Identificazione della scrofa	Razza

Origine dell'ovulo o degli ovuli:

nome e indirizzo dell'organismo di prelievo..........

Destinazione dell'ovulo o degli ovuli:

nome e indirizzo del destinatario..........................

Data e firma (nome e qualifica del firmatario in lettere maiuscole)».

Art. 4.

Nell'allegato 2-*bis* al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, recante «Norme transitorie per l'importazione dall'Austria, dalla Svizzera e Iugoslavia dei bovini da riproduzione di razza Bruna e Pezzata Rossa» i punti 1. «Identificazione dei soggetti», 2. «Valutazione genetica del padre dei soggetti femminili» e 5. «Certificati genealogici e relative indicazioni» sono sostituiti dai seguenti testi:

«1. *Identificazione dei soggetti.*

a) Austria:

in caso di illegibilità di uno o più numeri del tatuaggio, la ripetizione del tatuaggio deve essere documentata ufficialmente.

b) Svizzera:

i soggetti di razza Pezzata Rossa potranno essere identificati fino al 1° gennaio 1991 dalla marca ufficiale del libro genealogico e, in assenza di tatuaggio, dalla riproduzione schematica delle pezzature (pupazzetto).

2. *Valutazione genetica del padre dei soggetti femminili.*

Per la razza Pezzata Rossa: fino a quando non verrà verificata l'equivalenza dei metodi di valutazione genetica applicati nei Paesi terzi con quelli applicati in Italia, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990, si considera "non negativo" l'indice genetico del padre quando tale indice abbia un valore da "O" a "+ n" per la quantità di latte.

5. *Certificati genealogici e relative indicazioni.*

a) L'organizzazione Schwezerisches Fleckviezuchtverband di Zollikofen (Svizzera) potrà — fino al 1° gennaio 1991 — far accompagnare il certificato genealogico, scritto solo in parte con sistema meccanografico, con un estratto del libro genealogico, compilato con sistema meccanografico, che confermi, oltre alla identificazione dell'animale, i dati contenuti sul rispettivo certificato genealogico.

b) Possono essere ammessi all'importazione al 1° gennaio 1991:

soggetti i cui certificati genealogici riportano, per le nonne, la lattazione più favorevole e la media delle lattazioni anziché la prima, la seconda e la più favorevole delle lattazioni stesse;

soggetti femminili le cui madri abbiano almeno una lattazione completa dei dati relativi alla qualità di latte, % percentuale di sostanze grasse e di proteine, con i minimi previsti;

soggetti femminili le cui nonne siano sfornite di rilevazione relativa alle sostanze proteiche del latte.

Tutti i dati disponibili debbono in ogni caso essere riportati sul certificato genealogico».

Art. 5.

Nell'allegato 2-*ter* al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, recante «Norme transitorie per l'importazione dall'Austria dei bovini riproduttori di razza Grigio Alpina e Pinzgau» il termine del 1° gennaio 1990 di cui al punto 2 «Certificati genealogici e relative indicazioni» è prorogato al 1° gennaio 1991.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 21 dicembre 1989

Il Ministro: MANNINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 616/1977 dà attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernene norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione;

— Il D.M. 9 gennaio 1988, n. 96 (in suppl. ord. alla *G.U.* n. 74 del 29 marzo 1988, pag. 3), reca: «Importazione di animali riproduttori di razza pura in esenzione da dazio».

— Il D.M. 11 gennaio 1988, n. 97 (in suppl. ord. alla *G.U.* n. 74 del 29 marzo 1988, pag. 4), reca: «Norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati, provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura».

— Il D.M. 5 agosto 1988, n. 360 (in *G.U.* n. 196 del 22 agosto 1988), reca: «Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati, provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura».

— Il D.M. 14 gennaio 1989 (in *G.U.* n. 53 del 4 marzo 1989) reca: «Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati, provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura».

89A5906

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 dicembre 1989.

Modificazione dell'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, per quanto riguarda la Virginiamicina ed il Flavofosfolipol.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato dai seguenti decreti:

3 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66/1986;

31 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107/1987;

15 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15/1989;

5 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87/1989;

18 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191/1989;

Vista la direttiva n. 88/616/CEE del 30 novembre 1988, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 343 del 13 dicembre 1988, con la quale è stato, tra l'altro, modificato l'allegato I, della direttiva n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, con il disporre l'ammissione, in via definitiva, della Virginiamicina, per galline ovaiole e del Flavofosfolipol, per conigli;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9, della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 6, sub *u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1989

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

p. *Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BONFERRONI

ALLEGATO

1) Alla parte I, principi attivi, gruppo *A)*, antibiotici, per la voce *Virginiamicina*, la data del 30 novembre 1988 è depennata ed il tenore minimo è elevato da *10* a *20* mg/kg.

2) Alla parte I, principi attivi, gruppo *A)*, antibiotici, per la voce *Flavofosfolipol*, la data del 30 novembre 1988 è depennata.

89A5909

DECRETO 5 dicembre 1989.

Modificazione dell'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, per quanto riguarda Bentonite/Montmorillonite e Perlite.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 19 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192/1989;

Vista la direttiva n. 88/483 del 14 luglio 1988, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 237 del 27 agosto 1988, con la quale è stato, tra l'altro, modificato l'allegato I della direttiva n. 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali col modificare le condizioni di impiego della Bentonite/Montmorillonite nonché col disporre l'ammissione, in via definitiva, della Perlite;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 6, sub *u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1989

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

p. *Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BONFERRONI

ALLEGATO

Alla parte VII, Leganti, antiagglomeranti e coagulanti, per la voce Perlite, la data 30 novembre 1988, nella colonna «impiego consentito fino al» è depennata e la voce Bentonite/Montmorillonite è sostituita con la seguente:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bentonite/Montmorillonite	—	—	—	—	—	20.000	È vietata la miscela con additivi appartenenti ai gruppi degli antibiotici, dei fattori di accrescimento e dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, fatta eccezione pel Fostato di tilosina, Monensin-Sodio, Narasin, Ipronidazolo, Lasalocid-Sodio, Avoparcina, Flavofosfolipol, Ronidazolo, Virginiamicina, Salinomicina sodica, Nicarbazina e Robedinina. Indicare sull'etichetta il nome specifico dell'additivo.	—

89A5892

DECRETO 7 dicembre 1989.

Abrogazione del decreto ministeriale 2 novembre 1961 contenente norme per la produzione e vendita delle specialità medicinali a base di insulina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 10 febbraio 1962, con il quale furono introdotte specifiche norme per la produzione e vendita delle specialità medicinali a base di insulina in sostituzione delle precedenti disposizioni che prevedevano il controllo di Stato di tali prodotti;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 26 luglio 1989, ha giudicato non più necessario il mantenimento di una specifica disciplina per le specialità medicinali a base di insulina, ritenendo sufficiente l'applicazione delle disposizioni comuni a tutte le specialità medicinali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

Sono abrogate le disposizioni relative alla produzione ed alla vendita di specialità medicinali contenenti insulina di cui al decreto ministeriale 2 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 10 febbraio 1962.

La produzione e la vendita delle specialità medicinali contenenti insulina restano assoggettate alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti tutte le specialità medicinali, ivi comprese le «norme di buona fabbricazione» previste dalla Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1989

Il Ministro: DE LORENZO

89A5910

ORDINANZA 20 dicembre 1989.

Profilassi immunizzante contro la peste suina classica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1968);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1978);

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981, concernente profilassi della peste suina classica (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1981) modificato con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1982);

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1989, concernente la produzione, l'acquisto e la distribuzione dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1989;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1988, n. 476, concernente il pagamento delle prestazioni veterinarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali e per la esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 10 novembre 1988;

Vista la direttiva del Consiglio n. 80/1095/CEE dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale, modificata dalla direttiva del Consiglio n. 87/487/CEE del 22 settembre 1987;

Vista la decisione del Consiglio n. 80/1096/CEE dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica, modificata dalla decisione del Consiglio n. 87/488/CEE del 22 settembre 1987;

Tenuto conto che continua ad essere segnalata l'insorgenza di focolai di peste suina classica nella regione Sardegna;

Vista la decisione della commissione n. 89/346/CEE del 16 maggio 1989 relativa all'approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica presentato dalla Repubblica italiana con il quale è stata prevista la cessazione della vaccinazione contro la suddetta malattia in tutti gli allevamenti esistenti sul territorio nazionale ad eccezione di quelli della regione Sardegna;

Ordina:

Art. 1.

1. Negli allevamenti di suini esistenti nella regione Sardegna è resa obbligatoria per l'anno 1990 la vaccinazione contro la peste suina classica dei suini di età compresa tra i sessanta ed i settanta giorni da eseguirsi comunque non prima di quindici giorni dallo svezzamento.

2. A tale scopo i proprietari degli animali devono segnalare la nascita dei suini all'unità sanitaria locale nel cui territorio ha sede l'allevamento per consentire la programmazione dei piani di vaccinazione.

3. Sono soggetti a rivaccinazione annuale i suini destinati alla riproduzione.

Art. 2.

1. All'atto della vaccinazione, i suini debbono essere contrassegnati a tatuaggio all'orecchio sinistro con la sigla della provincia ed il numero del comune nel cui territorio ha sede l'allevamento.

2. La marcatura deve essere effettuata a cura dei proprietari degli animali sotto la vigilanza del veterinario vaccinatore al quale è fatto obbligo di custodire la relativa attrezzatura.

3. Il veterinario vaccinatore, subito dopo l'intervento vaccinale, provvede ad annotare la data, la categoria ed il numero dei suini vaccinati nell'apposito registro di carico e scarico, previsto per ogni allevamento di suini dall'ultimo comma dell'art. 16 del decreto ministeriale 14 settembre 1981 nelle premesse citato.

4. I riproduttori sottoposti a rivaccinazione devono essere contrassegnati inoltre con il numero formato dalle due ultime cifre dell'anno in cui la rivaccinazione è stata effettuata.

5. I suini introdotti negli allevamenti della Sardegna e provenienti da territorio nazionale o provenienti dai Paesi comunitari o dai Paesi terzi devono essere vaccinati contro la peste suina classica entro le settantadue ore dall'arrivo nell'allevamento di destinazione.

6. All'atto dell'intervento vaccinale i suini devono essere contrassegnati a tatuaggio all'orecchio sinistro con la lettera E (maiuscola) se provenienti dall'estero o con la lettera I (maiuscola) per le provenienze nazionali.

7. I trattamenti immunizzanti di cui ai precedenti commi sono effettuati dai veterinari delle unità sanitarie locali o dai veterinari liberi professionisti appositamente incaricati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 3.

1. La regione Sardegna provvede in conformità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale del 1° luglio

1989 citato in premessa alle spese derivanti dall'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antipestoso per gli interventi immunizzanti di cui all'art. 1.

2. L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alle regioni suddette sul cap. 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1990, concernente il Fondo sanitario nazionale.

3. La regione suddetta trasmette trimestralmente al Ministero della sanità prospetto riepilogativo, conforme al modello allegato, concernente i trattamenti immunizzanti effettuati dai veterinari vaccinatori e da questi comunicati alle competenti autorità sanitarie locali.

Art. 4.

1. Negli allevamenti di suini esistenti sul territorio nazionale, ad eccezione di quelli indicati al precedente art. 1, sono vietati i trattamenti immunizzanti contro la peste suina classica in applicazione dell'art. 17 del decreto ministeriale 14 settembre 1981, così come modificato dal decreto ministeriale 4 febbraio 1982, citati in premessa.

Art. 5.

1. Nei territori delle regioni Valle d'Aosta e Liguria e nella provincia autonoma di Bolzano è vietata l'introduzione dei suini vaccinati ancorché il trattamento immunizzante sia stato eseguito anteriormente al 1° gennaio 1990.

Art. 6.

1. Ai fini della identificazione degli allevamenti di suini indispensabile per eventuali inchieste epizootologiche e conseguente applicazione delle disposizioni di polizia veterinaria nei casi di sospetto di diagnosi di peste suina classica, i suini prima di essere trasferiti a qualunque titolo fuori comune debbono essere contrassegnati in conformità di quanto disposto dal primo comma dell'art. 16 del decreto ministeriale 14 settembre 1981.

2. Qualora non sia stato provveduto alla identificazione degli allevamenti in conformità del primo comma dell'art. 16 del sopracitato decreto, i suini prima del trasferimento dall'azienda, fuori del comune, devono, a cura dei detentori dell'allevamento, essere contrassegnati a tatuaggio all'orecchio sinistro con la sigla della provincia ed il numero del comune nel cui territorio è situato l'allevamento stesso.

Art. 7.

1. Qualora in un'area territoriale venga constatata l'insorgenza di peste suina classica in una o più aziende l'autorità sanitaria competente per territorio può disporre, previa autorizzazione del Ministero della sanità, la vaccinazione d'urgenza di tutti i suini o dei suini di una determinata linea di produzione delle aziende di una determinata area.

Art. 8.

1. E abrogata l'ordinanza ministeriale 2 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1989.

Art. 9.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1989

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

PROFILASSI IMMUNIZZANTE
DELLA PESTE SUINA CLASSICA

Vaccinazioni eseguite nel trimestre
dal .... al ....
Regione ....

Unità sanitaria locale	Scrofe n.	Verri n.	Suinetti n.	*Osservazioni*

Data, ...

L'assessore competente
....

89A5911

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 dicembre 1989.

Norme di attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, in materia di estensione alle unità sanitarie locali delle norme sulla tesoreria unica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 5 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 1989;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 5 maggio 1981 e 15 febbraio 1982, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 18 maggio 1981 e n. 87 del 30 marzo 1982;

Ritenuta la necessità di procedere alle opportune modificazioni ed integrazioni ai decreti ministeriali sopra richiamati;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 26 luglio 1985, 22 novembre 1985, 30 maggio 1986 e 8 settembre 1989, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985, n. 284 del 3 dicembre 1985, n. 127 del 4 giugno 1986 e n. 214 del 13 settembre 1989, concernenti l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Le unità sanitarie locali, inserite con il decreto-legge del 25 novembre 1989, n. 382, nella tabella *A* annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, sono soggette, a decorrere dal 1° gennaio 1990, alle disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720 e nei decreti ministeriali di attuazione citati nelle premesse.

Art. 2.

Al fine di dare attuazione al disposto del citato art. 5 del decreto-legge n. 382/1989, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono aperte a favore delle unità sanitarie locali le seguenti contabilità speciali:

spese correnti anni 1983 e precedenti;

spese in conto capitale annni 1983 e precedenti;

spese correnti anni 1984 e successivi;

spese in conto capitale anni 1984 e successivi.

Le contabilità speciali relative alle spese correnti ed alle spese in conto capitale anni 1984 e successivi saranno articolate in sottoconti fruttiferi ed infruttiferi.

Art. 3.

I tesorieri delle unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del citato decreto-legge n. 382/1989, sono tenuti a versare, entro il 29 dicembre 1989, tutte le disponibilità liquide di pertinenza delle unità sanitarie locali medesime nelle contabilità speciali infruttifere che saranno aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi della citata legge n. 720/1984.

Art. 4.

Nelle istituende contabilità speciali infruttifere saranno altresì riversate tutte le disponibilità esistenti alla data del 29 dicembre p.v. sulle contabilità speciali in chiusura, comprese quelle concernenti la gestione delle spese sociali.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1990, data dalla quale si estende alle unità sanitarie locali la normativa concernente il sistema di tesoreria unica, le entrate proprie dei citati enti, di cui al primo comma della legge n. 720/1984, sono versate nelle contabilità speciali fruttifere.

Art. 6.

Le contabilità speciali di cui agli articoli precedenti funzionano ai sensi delle norme contenute nei decreti ministeriali 26 luglio 1985, 22 novembre 1985, 30 maggio 1986 e 8 settembre 1989, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Si riporta il testo dell'art. 5 del D.L. n. 382/1989 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali):

«Art. 5 *(Estensione alle unità sanitarie locali delle norme sulla tesoreria unica)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 le unità sanitarie locali sono inserite nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e ad esse si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema di tesoreria unica.

2. I tesorieri delle unità sanitarie locali, entro il 29 dicembre 1989, devono versare nelle contabilità speciali infruttifere esistenti, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio, tutte le disponibilità liquide detenute per conto delle unità sanitarie medesime.

3. Nelle more degli accreditamenti di cui al sesto comma dell'art. 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, su richiesta delle unità sanitarie locali, la Direzione generale del tesoro autorizza le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a corrispondere anticipazioni mensili, ciascuna per un importo non superiore ad un terzo della quota del trimestre precedente. Detti importi, che saranno indicati dalle unità sanitarie locali nella richiesta alla Direzione generale del tesoro, vengono versati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nelle contabilità speciali infruttifere e scritturati dalle medesime in conto sospeso. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, all'atto dell'accreditamento nelle contabilità infruttifere delle unità sanitarie locali delle quote indicate nei piani di riparto regionale, provvedono ad eliminare i sospesi di cui sopra, defalcando gli importi anticipati dalle quote relative al riparto.

4. I commi settimo ed ottavo dell'art. 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono abrogati».

Nota all'art. 1:

La legge n. 720/1984 prevede l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

89A5936

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1989.

Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni. (Provvedimento n. 27/1989).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il provvedimento CIP n. 21/1987 del 2 luglio 1987;

Vista la proposta formulata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in data 9 dicembre 1989;

Tenuto conto del rispetto dei vincoli di compatibilità con il tasso di aumento previsto per il complesso delle tariffe, prezzi amministrati e sorvegliati, nella relazione previsionale e programmatica per il 1990 approvata dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre 1989 e degli indirizzi assunti in materia dal Comitato interministeriale dei prezzi nella riunione del 22 novembre 1989;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) Con decorrenza dal 1° gennaio 1990 i canoni annui di abbonamento alle diffusioni televisive, sono stabiliti come segue:

a) per i detentori, ad uso privato, di apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle diffusioni in bianco e nero, nella misura di 119.995 lire di cui: canone 420 lire, sovrapprezzo 111.415 lire, tassa di concessione governativa 4.000 lire ed IVA (4%) 4.160 lire;

b) per i detentori, ad uso privato, di apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive a colori, nella misura di 125.000 lire di cui: canone 420 lire, sovrapprezzo 111.415 lire, canone supplettivo 965 lire, tassa di concessione governativa 8.000 lire ed IVA (4%) 4.200 lire.

I canoni annui di abbonamento sono comprensivi del sovrapprezzo di 2.030 lire per le radiodiffusioni.

Per i versamenti in forma semestrale o trimestrale, i ratei di canone di cui ai punti *a)* e *b)* sono maggiorati ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

2) Con decorrenza dal 1° gennaio 1990 la misura dei canoni di licenza speciale (comprensivi anche del canone per la radiodiffusione) dovuti dai detentori di apparecchi atti od adattabili a ricevere le diffusioni televisive sia in bianco e nero sia a colori, fuori dall'ambito familiare, sono complessivamente stabiliti nella misura indicata nella tabella *A* che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Per i versamenti in forma semestrale o trimestrale, i ratei di canone sono maggiorati come indicato al precedente punto 1).

3) Con pari decorrenza, i detentori di apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi ad uso privato, devono corrispondere un canone annuo di 14.235 lire di cui: canone base 420 lire, sovrapprezzo 12.580 lire, tassa di concessione governativa 750 lire ed IVA (4%) 485 lire.

Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusioni sia in bianco e nero sia a colori su autovetture ed autoscafi, i canoni sono quelli già indicati ai punti 1 *a)* e 1 *b)*.

4) I riflessi dei nuovi canoni sull'esercizio RAI 1990 saranno considerati nell'ambito delle analisi e della programmazione annuale effettuata dal CIP in base ai poteri di coordinamento e disciplina delle tariffe e dei prezzi controllati.

Roma, addì 21 dicembre 1989

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

TABELLA *A*

TABELLA DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

CATEGORIE	Canone base			Canone supplementare (dovuto per ogni stanza o locale escluso il primo)		
	Radio	TV BN	TV Colore	Radio	TV BN	TV Colore
a) Alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso, di 1ª, 2ª e 3ª categoria; navi di lusso	27.000	329.000	342.000	6.000	55.000	58.000
b) Alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di 4ª categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico	21.000	256.000	263.000	6.000	55.000	58.000
c) Ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone di abbonamento in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571	18.000	164.500	171.000	3.000	27.500	29.000

Segue TABELLA *A*

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI, NEI TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI

CATEGORIE	CANONE BASE (bianco e nero)			CANONE BASE (colore)			CANONE SUPPLEMENTARE	
	Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo		Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo		Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
			Magg. per posto			Magg. per posto		
Cinema, cinema-teatri, discoteche di categoria extra	329.000	329.000	720	342.000	342.000	780	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 1ª categoria	329.000	329.000	540	342.000	342.000	570	5% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 2ª categoria	329.000	329.000	360	342.000	342.000	380	4% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3ª categoria	329.000	329.000	180	342.000	342.000	190	3% »	20% »
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 4ª e 5ª categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	256.000	256.000	90	263.000	263.000	95	2% »	10% »

89A5927

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO 3 novembre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 885 del 28 giugno 1986;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 200 relativo alla scuola di specializzazione in neurologia è modificato nel senso che possono essere iscritti quindici studenti per ciascun anno di corso per un totale di sessanta specializzandi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, addì 3 novembre 1989

Il rettore: DIANZANI

89A5943

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO 31 ottobre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la variazione degli articoli 140 e 142 relativi alla scuola di specializzazione in oncologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 17768 del 3 luglio 1989 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 19 settembre 1989, favorevole alla variazione degli articoli succitati dello statuto di questa Università, trasmesso con nota ministeriale n. 2386 del 2 ottobre 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 140 relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, nell'ultimo comma, è modificato come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in undici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantaquattro specializzandi».

Art. 2.

L'art. 142 relativo alla scuola di specializzazione in oncologia è modificato come segue:

«Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo di oncologia medica i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione».

Ancona, addì 31 ottobre 1989

Il rettore: BRUNI

89A5940

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO 8 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1984, n. 1025 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1985, n. 1027;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per gli anni 1986-1990;

Vista la nota n. 1 del 31 maggio 1989 trasmessa dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il telex n. 591 del 5 luglio 1989 trasmesso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le delibere degli organi accademici relative alla istituzione del nuovo corso di laurea in economia aziendale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale del 19 ottobre 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il vigente art. 17 è così modificato:

«Art. 17 (*Facoltà di scienze economiche e sociali*). — La facoltà di scienze economiche e sociali conferisce:

A) La laurea in scienze economiche e sociali.
B) La laurea in scienze dell'amministrazione.
C) La laurea in economia aziendale.

Art. 2.

Dopo l'art. 27 e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al corso di laurea in economia aziendale:

«Art. 28 (C) (*Laurea in economia aziendale*). — La durata del corso di studi per la laurea in economia aziendale è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge (art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910).

Art. 29. — Insegnamenti fondamentali obbligatori del corso di laurea in economia aziendale:

diritto commerciale (1);
economia aziendale;
economia aziendale (corso progredito);
economia delle aziende commerciali;
economia delle aziende di credito;
economia delle aziende industriali;
economia politica I;
economia politica II;
istituzioni di diritto privato (2);
istituzioni di diritto pubblico (2);
matematica generale;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
organizzazione del lavoro;
politica economica e scienza delle finanze;
sociologia;
statistica metodologica;
storia economica.

Art. 30. — (Elenco degli insegnamenti complementari, dal quale la facoltà trarrà gli insegnamenti necessari a completare il piano degli studi):

amministrazione del personale ed analisi delle mansioni;
bilancio ed altre determinazioni di sintesi;
bilancio ed altre determinazioni di sintesi nelle amministrazioni pubbliche;
contabilità industriale;
costi di distribuzione e canali di distribuzione;
costi e ricavi bancari;
direzione ed analisi del processo decisionale;
diritto amministrativo (3);
diritto bancario e della borsa;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto fallimentare;
diritto industriale (1);
diritto internazionale;

diritto penale commerciale;
diritto tributario (3);
economia degli intermediari finanziari;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia dei settori di aziende industriali;
economia del medio circolante;
economia del mercato mobiliare;
economia delle aziende agrarie;
economia delle aziende commerciali: corso progredito;
economia delle aziende del grande dettaglio;
economia delle aziende di assicurazione e di previdenza;
economia delle aziende di credito: corso progredito;
economia delle aziende industriali: corso progredito;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese pubbliche;
economia e tecnica della pubblicità;
funzioni commerciali;
funzioni di produzione;
funzioni finanziarie;
la gestione valutaria delle banche;
localizzazione delle imprese industriali e commerciali;
matematica finanziaria ed attuariale;
metodi quantitativi per le decisioni;
metodologia delle scienze sociali;
organizzazione commerciale;
organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle imprese industriali;
pianificazione a lungo periodo;
politiche dei prezzi;
programmazione e controllo;
programmazione e pianificazione nell'amministrazione pubblica;
rilevazioni bancarie;
sistemi di informazioni e di controllo;
statistica metodologica: corso progredito;
tecnica del commercio internazionale;
tecnica delle ricerche di mercato;
tecnologia dei processi produttivi.

Gli insegnamenti contrassegnati con il numero (1) sono comuni al corso di laurea in scienze economiche e sociali, quelli contrassegnati con il numero (2) sono comuni al corso di laurea in scienze dell'amministrazione, quelli contrassegnati con il numero (3) sono comuni al corso di laurea in scienze economiche e sociali e scienze dell'amministrazione.

Art. 31. — Per essere ammesso all'esame di laurea in economia aziendale lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori fondamentali e inoltre di nove insegnamenti complementari scelti fra gruppi di discipline indicati dalla facoltà per singoli piani di studio.

Art. 32. — Lo studente dovrà, prima di sostenere l'esame di laurea, dar prova di corretta conoscenza di due lingue straniere scelte fra quelle impartite nell'Università.

Art. 33. — L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta sopra un argomento assegnato al candidato, con il suo consenso, in una disciplina da lui scelta tra quelle seguite nel corso degli studi.

L'esame di laurea potrà consistere anche in prove aggiuntive secondo le modalità indicate dal consiglio di facoltà ogni anno».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, addì 8 novembre 1989

Il rettore: PERLINGIERI

89A5941

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 12 dicembre 1989, n. 34.

Istruzioni tecniche per l'applicazione della legge 26 aprile 1983, n. 136 «Biodegradabilità dei detergenti sintetici» e relativo regolamento: decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250.

Ai presidenti delle regioni a statuto ordinario e speciale

Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai sindaci dei comuni

A) INDICAZIONI GENERALI.

1) Ai fini dell'esatta delimitazione del campo di applicazione della legge 26 aprile 1983, n. 136 (*Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1983) (di seguito indicata come «legge»), e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1989) (di seguito indicato come «Regolamento), si precisa preliminarmente che per detergenti sintetici, così come definiti dall'art. 1 della legge e dall'art. 3 del regolamento, si intendono solo i prodotti destinati a concorrere allo sviluppo del potere detergente e contenenti, come elementi essenziali, tensioattivi. Non sono quindi soggetti alle disposizioni sopra richiamate quei prodotti che, pur contenendo tensioattivi, sono destinati a scopi diversi dalla detergenza.

I prodotti che, pur essendo utilizzati in processi di pulizia, (ad es. lavaggio bottiglie, decappaggio, satinatura), non contengono tensioattivi, non sono soggetti alle norme suddette, fermo restando che non possono contenere sostanze che nelle normali condizioni di impiego possono arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e delle piante e più in generale all'equilibrio dell'ambiente.

La determinazione della percentuale di biodegradabilità dei tensioattivi sintetici dovrà essere effettuata secondo i metodi e le tolleranze fissati dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 4 della legge.

2) Va altresì chiarito, ad ogni buon fine, che il termine di «coadiuvanti riportato all'art. 2, punto 1 del regolamento si riferisce, come del resto reso evidente dalla definizione stessa, a sostanze chimiche utilizzate come componenti nella formulazione del detersivo.

Tale definizione *non è da confondere* con il termine «coadiuvanti del lavaggio», che identifica quei prodotti che sono impiegati, in aggiunta al detersivo, per migliorare l'efficienza del lavaggio o che comunque sono impiegati in macchine lavatrici, e che trovano la loro specifica regolamentazione normativa nel decreto ministeriale 20 aprile 1988, n. 162.

B) AUTORIZZAZIONI, ISPEZIONI, PRELIEVI, DENUNZIE.

1) Ai fini della comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente, prevista dall'art. 3, punto 2, del regolamento per materie prime utilizzate dovranno intendersi i componenti presenti nel formulato. Entro il 28 gennaio 1990 l'elenco richiesto dovrà essere predisposto ed aggiornato dai produttori di preparati per lavare identificando, ove possibile, ogni componente del formulato con il suo esatto nome chimico ed ogni altro elemento che ne faciliti l'identificazione (ad es. N.ro CAS).

2) Con i medesimi criteri di cui al punto precedente devono essere indicati ed identificati i componenti dei formulati da comunicare al sindaco per l'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 6, punto 1-*c*), del regolamento.

Per quanto riguarda le informazioni e la documentazione di cui al punto 1-*d*) del medesimo articolo, si rileva, che, in molti casi, si tratta di informazioni già in possesso dell'autorità comunale a seguito degli adempimenti imposti alle aziende produttrici da altre disposizioni di legge, quali quelle sull'inquinamento delle acque, sull'inquinamento atmosferico, sulla mappatura dei rischi, sull'igiene e sulla sicurezza del lavoro. I produttori che abbiano fornito tali informazioni all'autorità comunale in base alle norme sopra citate potranno quindi omettere l'invio di specifica documentazione sul punto, limitandosi a fare riferimento ai documenti già forniti, sempreché non siano nel frattempo intervenuti sostanziali mutamenti nella situazione igienico ambientale degli stabilimenti.

3) I requisiti essenziali per la concessione dell'autorizzazione o per il rinnovo della stessa consistono nell'esistenza delle specifiche autorizzazioni previste dalle leggi vigenti, in particolare per la tutela dei lavoratori e per la salvaguardia dell'ambiente. Occorrerà altresì verificare l'adozione di misure atte ad evitare le dispersioni nell'ambiente delle materie prime, degli intermedi e dei formulati o comunque a minimizzare le stesse, con la raccolta degli sversamenti accidentali per il successivo recupero o trattamento. Per le ispezioni dovrà inoltre verificarsi l'esistenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, fermo restando quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, del regolamento nel caso di rinnovo dell'autorizzazione.

In proposito, si precisa che per le richieste di rinnovo le informazioni trasmesse, a corredo delle domande originarie devono essere opportunamente aggiornate ed integrate in base alle prescrizioni del regolamento.

Per quanto riguarda invece le domande di autorizzazione già presentate prima dell'emanazione del regolamento, per le quali non sia stata ancora rilasciata la relativa autorizzazione, i sindaci procederanno d'ufficio all'esame ed all'istruttoria delle stesse, richiedendo alle aziende interessate, ove necessario, le eventuali informazioni aggiuntive in base a quanto previsto ai punti precedenti.

4) Le verifiche in stabilimento saranno volte ad accertare, tra l'altro:

a) la disponibilità presso lo stabilimento stesso, delle schede di sicurezza delle sostanze utilizzate nelle lavorazioni;

b) la corrispondenza delle condizioni dell'ambiente di lavoro sia alle norme sulla sicurezza che sull'igiene del lavoro;

c) la conformità dello scarico dei reflui alla normativa vigente;

d) la conformità dei sistemi di abbattimento delle emissioni alla vigente normativa sulle emissioni in atmosfera.

5) A chiarimento di una problematica che presenta talvolta difficoltà di interpretazione e che provoca frequenti richieste di delucidazioni da parte degli organi periferici si precisa quanto segue:

le regolamentazioni sui detersivi e coadiuvanti del lavaggio, ed in particolare la legge n. 136/1983, la legge n. 7/1986 e relativa normativa di attuazione ed il decreto ministeriale n. 162/1988, hanno come destinatari i produttori, gli importatori ed i soggetti che comunque detengano detersivi. Di conseguenza le scadenze temporali in esse previste riguardano i commercianti al dettaglio, solo quando sia esplicitamente dichiarato.

Ciò premesso si ricorda quindi che le operazioni cui si fa riferimento sono:

a) la produzione industriale eseguita presso le aziende produttrici;

b) l'importazione dall'estero;

c) la detenzione nonché l'immissione in commercio (o distribuzione);

d) l'immissione al consumo (vendita) con cui si identifica la fase di vendita dal dettagliante al consumatore.

6) Per quanto riguarda le operazioni di prelievo dei campioni si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto riportato all'art. 8 del regolamento.

In particolare, si ricorda che il campione medio deve rappresentare la composizione media del prodotto per cui è necessario procedere alla miscelazione del contenuto delle confezioni prelevate. Si richiede che la costituzione del campione medio venga effettuata utilizzando prodotti appartenenti allo stesso lotto di produzione come rivelabile dalla codifica generalmente impressa a secco o stampigliata a inchiostro sulla confezione stessa, ai sensi della normativa sul controllo pesi, e depositata presso l'ufficio metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo presente che ogni singolo lotto ha codifiche uguali.

Comunque vanno conservati i contenitori originali da allegare al campione destinato all'eventuale analisi di revisione.

Ove non sia possibile seguire detta procedura se ne dovrà fare specifica menzione nel verbale di prelievo precisando i motivi e descrivendo la procedura eseguita. Si raccomanda inoltre che la procedura di formazione del campione dei prodotti granulari e/o in polvere di cui all'art. 8 del regolamento sia effettuata avvalendosi di un dispositivo di quartatura analogo a quello previsto dal metodo per i fosfati di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1989.

C) DESTINAZIONE DI PRODOTTO SEQUESTRATO NON RISPONDENTE ALLA NORMATIVA.

Le modalità per la destinazione del prodotto da smaltire sono le seguenti:

la partita non conforme sarà restituita, con addebito degli oneri, al responsabile dell'immissione in commercio (produttore o importatore); egli sarà obbligato in alternativa:

a) a destinare la partita sequestrata all'esportazione in un Paese le cui norme lo consentano (ad es. secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 14 luglio 1987), mediante adeguamento delle etichettature;

b) a ~~distruggere~~ la partita mediante incenerimento o altro procedimento idoneo;

c) a recuperare o riutilizzare la partita per altre finalità diverse da quelle della detergenza o, comunque, per impieghi che non prevedano la dispersione nell'ambiente;

d) se la non rispondenza consiste nella presenza di alcuni componenti in percentuale più elevata di quella ammessa, alla riformulazione mediante miscelazione con altro prodotto in modo che il prodotto finale possa rientrare nella norma.

Del procedimento adottato, preventivamente concordato con il Ministero della sanità, dovrà essere fornita adeguata documentazione tecnico analitica ed amministrativa al sindaco che ha disposto il sequestro ed al Ministro della sanità.

D) DETERSIVI NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE IMPORTATI E DETENUTI PER RAGIONI DI STUDIO.

Detersivi non conformi alle disposizioni vigenti possono essere importati e quindi detenuti per ragioni di studio, nel rispetto delle formalità previste dall'art. 16 del regolamento, e saranno contrassegnati con la dicitura «Campione non commerciabile importato per ragioni di studio», da riportare sui documenti di accompagnamento.

Il Ministro: DE LORENZO

89A5896

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della pubblicazione del testo del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 1989, n. 389, recante: «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati».

Per esigenze tecniche la pubblicazione del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 1989, n. 389, prevista in data odierna, è differita al giorno 22 gennaio 1990.

89A5928

Conferimento di diploma «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1989 è stato conferito al dott. Alberto Maria Felicetti, il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale», con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

89A5898

REGIONE MARCHE

Variante al piano regolatore generale del comune di Falconara Marittima

Con decreto del presidente della giunta regionale Marche n. 8231 del 13 novembre 1989, è stata approvata ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e con la procedura prevista dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, la variante al piano regolatore generale del comune di Falconara Marittima adottata con deliberazioni consiliari 13 novembre 1987, n. 337 e 17 febbraio 1989, n. 10.

Gli elaborati tecnici di cui alle premesse vengono vistati dal sottoscritto ed uniti al presente decreto quale parte integrante.

89A5915

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 4 dicembre 1989, concernente: «Criteri e parametri per la realizzazione, con finanziamenti statali, di impianti sportivi destinati all'agonismo». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 18 dicembre 1989).

La scheda meccanografica pubblicata per errore in allegato al modello di domanda annesso al decreto citato in epigrafe, scheda riportata alla pag. 22 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è sostituita dalla seguente:

«

```
SCHEDA MECCANOGRAFICA          Parte riservata all'Ufficio          (1) scheda n. [..]
da allegare alla domanda        (non compilare)                      (1 bis) protocollo n. [...............]

 (2) REGIONE    [.................] (3) PROVINCIA [.................]  (4) SIGLA PROVINCIA [...]
 (5) COMUNE     [.................]  (6) POPOLAZIONE nel Comune [........]

 (7) RICHIEDENTE [.........................................] (8) NATURA RICHIEDENTE : Ente Pubblico [C]; [C.C.]; [P]; [C.M.]
                                                                                      Altri  Enti  [..]
 (9) DOMANDA di inclusione nel programma di interventi relativo all'anno 1989  in data  [.............]
(10) DELIBERA APPROVATIVA DEL PROGETTO DI MASSIMA : numero [...........]  in data [ ........]
(11) N. tipologie previste nell'intervento: [..]                    (12) N. tipologie per le quali si richiede il mutuo [..]
(13) Importo complessivo dei lavori [.....................]
(14) Finanziamenti complessivi richiesti  [........................]

                          DATI RELATIVI ALLA SINGOLA TIPOLOGIA PER LA QUALE SI RICHIEDE IL MUTUO
Se l'intervento prevede più tipologie da finanziare, per ognuna dovrà essere compilata una scheda meccanografica con i dati che
seguono, riportando nel campo (15) il numero progressivo in ordine di importanza (n. 1 per la tipologia principale).

(15) N. D'ORDINE progressivo della tipolgia in esame: [..]
(16) TIPOLGIA: [...............................................................................] codice [....]
a) N. Spazi b)spazio coperto/scoperto c)N.posti/spettatori   d)lunghezza  larghezza  altezza  superficie  prof. min. prof. max.
      [..]           [..]    [..]      [.......]              [.......]    [.......]  [.....]  [........]  [.......]  [.......]
      [..]           [..]    [..]      [.......]              [.......]    [.......]  [.....]  [........]  [.......]  [.......]
      [..]           [..]    [..]      [.......]              [.......]    [.......]  [.....]  [........]  [.......]  [.......]
      [..]           [..]    [..]      [.......]              [.......]    [.......]  [.....]  [........]  [.......]  [.......]
      [..]           [..]    [..]      [.......]              [.......]    [.......]  [.....]  [........]  [.......]  [.......]
(17) TIPO DI INTERVENTO :    Nuova opera [.]    Completamento [.]    Ampliamento [.]    Ammodernamento/ristrutturazione [.]
(18) LIVELLO DI INTERVENTO :    1^livello [.]      2^livello [.]
(19) IMPORTO COMPLESSIVO  per la tipologia in esame : L. [... ... ... ...]
(20) COSTI DI GESTIONE annui: [... ... ... ...]
(21) ACCORGIMENTI per i risparmi energetici : Si [.]  No [.]
(22) ACCORGIMENTI per la sicurezza e il confort di atleti e pubblico : Si [....]  No [....]
(23) Adeguamento alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche : Si [....]  No [....]
(24) MUTUI richiesti per la suddetta tipologia ai sensi della legge 289/89  a)  con la Cassa DD e PP L. [... ... ... ...]
                                                                           b)  con l' I.C.S.        L. [... ... ... ...]
(25) DISCIPLINA principale praticata : [.................................................]  N. tesserati [...........]
(26) SOCIETA' Sportive che utilizzeranno la tipologia in esame per la suddetta disciplina (indicare le prime 3 più importanti):

                         Nome                            Livello di campionato      N. tesserati
[.................................................] [.....................]     [...........]
[.................................................] [.....................]     [...........]
[.................................................] [.....................]     [...........]
(27) ALTRE ATTIVITA' sportive eventualmente praticabili nella tipologia in esame ( riportare le prime 5 più importanti):
      Disciplina                       Società                      Livello campionato  N. tesserati
[..........................]  [..................................]  [................] [..........]
[..........................]  [..................................]  [................] [..........]
[..........................]  [..................................]  [................] [..........]
[..........................]  [..................................]  [................] [..........]
(28) ALTRI IMPIANTI eventualmente presenti nel territorio comunale con tipologia simile a quella in esame :
Numero : [...]   Tipologia: [.........................................] Codice [.....] N. spettatori: [............]
Numero : [...]   Tipologia: [.........................................] Codice [.....] N. spettatori: [............]
Numero : [...]   Tipologia: [.........................................] Codice [.....] N. spettatori: [............]

(29) DOCUMENTAZIONE INVIATA :
Domanda in bollo [.........] - Delibera (per gli Enti pubblici) [..........] - Relazione Tecnica [.....]
Schede meccanografiche complessivamente allegate n. [.........] - Tavole di progetto (da inviare esclusivamente al CONI) [.....]

                                                                                   Il Rappresentante legale
```

»

89A5932

Comunicato relativo al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 4 dicembre 1989, concernente: «Finalità prioritarie, criteri e parametri per la realizzazione, con finanziamenti regionali, di programmi di impianti sportivi destinati alla promozione delle attività sportivo-ricreative». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 18 dicembre 1989).

La scheda meccanografica pubblicata per errore in allegato al modello di domanda annesso al decreto citato in epigrafe, scheda riportata alla pag. 27 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è sostituita dalla seguente:

```
SCHEDA MECCANOGRAFICA            Parte riservata all'Ufficio            (1) scheda n. [..]
da allegare alla domanda          (non compilare)                       (1 bis) protocollo n. [..............]

 (2) REGIONE    [.................] (3) PROVINCIA [................]  (4) SIGLA PROVINCIA  [...]
 (5) COMUNE     [.................]  (6) POPOLAZIONE nel Comune [........]

 (7) RICHIEDENTE [.........................................] (8) NATURA RICHIEDENTE : Ente Pubblico [C]: [C.C.]: [P]: [C.M.]
                                                                                      Altri Enti   [..]
 (9) DOMANDA di inclusione nel programma di interventi relativo all'anno 1989  in data  [............]
(10) DELIBERA APPROVATIVA DEL PROGETTO DI MASSIMA : numero [...........]  in data [ ........]
(11) N. tipologie previste nell'intervento: [..]                  (12) N. tipologie per le quali si richiede il mutuo [..]
(13) Importo complessivo dei lavori [....................], di cui [..................] per opere comuni a più tipologie.
(14) Finanziamenti complessivi richiesti  [.......................]

                           DATI RELATIVI ALLA SINGOLA TIPOLOGIA PER LA QUALE SI RICHIEDE IL MUTUO
Se l'intervento prevede più tipologie da finanziare, per ognuna dovrà essere compilata una scheda meccanografica con i dati che
seguono, riportando nel campo (15) il numero progressivo in ordine di importanza (n. 1 per la tipologia principale).

(15) N. D'ORDINE progressivo della tipolgia in esame: [..]
(16) TIPOLGIA: [...........................................................................] codice [....]
a) N. Spazi b)spazio coperto/scoperto c)N.posti/spettatori      d)lunghezza  larghezza  altezza  superficie   prof. min. prof. max.
      [..]           [..]    [..]     [.......]                [.......]    [.......]  [.....]  [........]   [.......]  [.......]
      [..]           [..]    [..]     [.......]                [.......]    [.......]  [.....]  [........]   [.......]  [.......]
      [..]           [..]    [..]     [.......]                [.......]    [.......]  [.....]  [........]   [.......]  [.......]
      [..]           [..]    [..]     [.......]                [.......]    [.......]  [.....]  [........]   [.......]  [.......]
      [..]           [..]    [..]     [.......]                [.......]    [.......]  [.....]  [........]   [.......]  [.......]
(17) TIPO DI INTERVENTO :     Nuova opera [.]     Completamento [.]     Ampliamento [.]     Ammodernamento/ristrutturazione [.]
(18) IMPORTO COMPLESSIVO  per la tipologia in esame : L. [... ... ... ...]
(19) COSTI DI GESTIONE annui: [... ... ... ...]
(20) ACCORGIMENTI per i risparmi energetici : Si [.]  No [.]
(21) ACCORGIMENTI per la sicurezza e il confort di atleti e pubblico : Si [....]  No [....]
(22) Adeguamento alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche : Si [....].  No [....]
(23) MUTUI richiesti per la suddetta tipologie ai sensi della legge 289/89  a)   con la Cassa DD e PP L. [... ... ... ...]
                                                                            b)   con l' I.C.S.        L. [... ... ... ...]
(24) DISCIPLINA principale praticata : [..........................................................]  N. tesserati [...........]

(25) SOCIETA' sportive che utilizzeranno la tipologia in esame per la  suddetta disciplina (indicare le prime 3 più importanti):
         Nome                                 N. tesserati
[...........................]           [...............]
[...........................]           [...............]
[...........................]           [...............]
(26) ALTRE ATTIVITA' sportive eventualmente praticabili nella tipologie in esame (riportare le prime 5 più importanti):
          Disciplina                          Società                        n. tesserati
  [..........................]      [............................]      [..........]
  [..........................]      [............................]      [..........]
  [..........................]      [............................]      [..........]
  [..........................]      [............................]      [..........]
(27) ALTRI IMPIANTI eventualmente presenti nel territorio comunale con tipologia simile a quella in esame :
Numero : [....] Tipologia [......................................] Codice [.......] n. spettatori [..............]
Numero : [....] Tipologia [......................................] Codice [.......] n. spettatori [..............]
Numero : [....] Tipologia [......................................] Codice [.......] n. spettatori [..............]

(28) DOCUMENTAZIONE INVIATA :
Domanda in bollo [.........] - Delibera (per gli Enti pubblici) [..........] - Relazione Tecnica [.....]
Schede meccanografiche complessivamente allegate n. [.........] - Tavole di progetto (da inviare esclusivamente alla Regione [..]

                                                                                          Il Rappresentante legale
```

»

89A5933

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA
◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA
◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via *Vittorio Emanuele*, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
annuale	L.	296.000
semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
annuale	L.	52.000
semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
annuale	L.	166.000
semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
annuale	L.	52.000
semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
annuale	L.	166.000
semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
annuale	L.	556.000
semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*